

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

21° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia	»	22
5 ^a - Bilancio	»	27
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	42
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
10 ^a - Industria	»	49
11 ^a - Lavoro	»	63
12 ^a - Igiene e sanità	»	70

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	4
Regolamento	»	3

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	72
---	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCINO

La seduta inizia alle ore 11,10.

(A008 000, C20ª, 0003º)

Il Presidente sottopone alla Giunta, convocata alla voce, la questione del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Il conflitto è sorto in relazione al provvedimento, in data 23 maggio 1996, con cui il GIP, su conforme richiesta della Procura della Repubblica, ha dichiarato la non applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e la trasmissione alla Presidenza della Camera degli atti del procedimento a carico degli ex deputati Flavio Bonafini e Paolo Tagini, indagati in ordine ai reati di falso ideologico (art. 479 del codice penale) e sostituzione di persona (art. 494 del codice penale) per aver attestato falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula nella seduta del 16 febbraio 1995.

La Camera ritiene che, ai sensi degli articoli 64 e 68, primo comma, della Costituzione, sia preclusa all'autorità giudiziaria la valutazione della regolarità delle votazioni, che - secondo gli articoli 8 e 57 del regolamento di quell'Assemblea, corrispondenti agli articoli 8 e 118 del regolamento del Senato - compete esclusivamente al Presidente.

Con ordinanza del 18 luglio, depositata in cancelleria il giorno successivo, la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Senato, essendo in discussione la posizione costituzionale delle Camere rispetto ad altri poteri dello Stato.

All'unanimità la Giunta conclude per la costituzione in giudizio del Senato.

Il Presidente si riserva di sottoporre tali conclusioni all'Assemblea, con l'intesa che, se il Senato delibererà di costituirsi in giudizio, si intenderà attribuita al Presidente la facoltà di dare mandato per la difesa a uno o più avvocati del libero foro.

La seduta termina alle ore 11,15.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 9,05.

INSINDACABILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE
(R135 000, C21ª, 0004º)

La Giunta riprende l'esame della richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal dottor Francesco De Notaris, membro del Senato durante la scorsa legislatura (*Doc. IV-ter*, n. 1).

Si apre la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, GASPERINI, VALENTINO, CALLEGARO, RUSSO, CÒ, BERTONI e il PRESIDENTE.

La Giunta delibera quindi di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento nei confronti del dottor Francesco De Notaris attiene all'esercizio delle funzioni parlamentari e di dichiarare pertanto l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni da lui espresse.

La Giunta, infine, incarica il senatore Valentino di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 9,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUL PROCESSO VERBALE
(R032 000, C01^a, 0001^o)

Il senatore PINGGERA precisa che nel resoconto della seduta del 23 luglio, in relazione all'esame del disegno di legge n. 775 («Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 331, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore»), nell'emendamento 2.3 e negli interventi che vi si riferiscono, l'indicazione della XII legislatura è stata erroneamente prevista e va intesa come XI legislatura.

Conviene il senatore PASSIGLI, relatore sul predetto disegno di legge e proponente l'emendamento in questione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0014^o)

Il presidente VILLONE avverte che, per consentire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1076, recante la proposta di istituire una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, egli ha convenuto con il ministro Napolitano di rinviare il seguito della discussione sulle comunicazioni da questi rese nella seduta del 17 luglio.

La Commissione prende atto.

Interviene quindi il senatore SPERONI, rilevando che l'importanza del tema sotteso al disegno di legge n. 1076, tale da indurre a rinviare la prevista discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'interno, esige una trattazione ponderata e non superficiale. Contesta, inoltre, il comportamento di giornalisti della RAI-Tv, che nei pressi dell'aula della Commissione hanno ritenuto di rivolgere domande esclusivamente ad esponenti dei Gruppi favorevoli al predetto disegno di legge, escludendo le minoranze come la Lega Nord.

Chiede al Presidente, di conseguenza, di non consentire riprese televisive nell'aula della Commissione.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno che nell'esame del disegno di legge n. 1076 sia presente un rappresentante del Governo.

Il presidente VILLONE osserva che si tratta di materia costituzionale e precisa comunque che il Governo è stato avvisato ed ha assicurato l'intervento di un suo rappresentante.

La senatrice SALVATO prende atto della precisazione ma esclude l'opportunità di procedere a votazioni in assenza di un rappresentante del Governo. Lamenta, inoltre, che il lavoro della Commissione debba svolgersi in un tempo molto ridotto, pur rispettando le decisioni dell'Assemblea a tale riguardo. Chiede, peraltro, che sia fissato un termine sufficiente per l'elaborazione e la proposizione di emendamenti.

Il senatore DE LUCA Athos dissente dalla richiesta del senatore Speroni di impedire l'ingresso di operatori televisivi, pur convenendo sulla necessità che siano raccolte, da parte dei giornalisti della RAI, le opinioni del più ampio spettro disponibile di tutte le forze politiche.

Il presidente VILLONE condivide tale considerazione.

Il senatore BESOSTRI ritiene che si debba fissare un termine congruo per la proposizione di emendamenti al disegno di legge n. 1076.

Il presidente VILLONE ricorda che l'Assemblea ha deliberato di inserire l'argomento nel calendario dei lavori, a partire dalla seduta pomeridiana. Propone, quindi, di svolgere la relazione e la discussione fino alle ore 15, di sospendere successivamente la seduta per un'ora al fine di acquisire gli eventuali emendamenti e di riprendere l'esame dalle 16 fino alle ore 17, orario di inizio della seduta di Assemblea.

Il senatore SPERONI considera inadeguata la scansione dei tempi enunciata dal Presidente, trattandosi di definire lo strumento procedurale per riformare l'ordinamento della Repubblica. Osserva, quindi, che il disegno di legge è stato presentato solo nella tarda serata precedente ed è disponibile da poche ore: occorre, pertanto, un tempo di almeno ventiquattr'ore per elaborare e presentare gli emendamenti.

Il presidente VILLONE conviene sulla estrema ristrettezza di tempi riservati all'esame in Commissione ma considera che ogni indugio ren-

derebbe meno produttivo il lavoro in sede referente. Si dichiara disponibile, peraltro, a richiedere un differimento dell'inizio della seduta dell'Assemblea fino alle ore 18.

Il senatore PREIONI lamenta le condizioni di tempo estremamente ridotte nelle quali la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge n. 1076, ricorda il diritto di ciascun senatore di intervenire, esaminare i testi e proporre modifiche, osservando che l'accelerazione dei tempi e le procedure caotiche danneggiano la qualità delle leggi e contraddicono l'impegno assunto da ciascun eletto verso i cittadini. Lamenta, inoltre, il proliferare di una legislazione sostanzialmente inconsapevole e sottolinea la carenza di coordinamento tra le determinazioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la programmazione dei lavori delle Commissioni e delle Giunte, invitando il Presidente a intervenire a tale riguardo.

Il presidente VILLONE condivide in buona parte le considerazioni del senatore Preioni, ricorda le sollecitazioni da lui rivolte in più occasioni al Presidente del Senato per ottenere un maggior coordinamento tra i lavori delle Commissioni e il calendario dell'Assemblea, ma insiste nel sottolineare che ogni ulteriore indugio renderebbe comunque improduttiva la partecipazione della Commissione al processo decisionale concernente il disegno di legge n. 1076.

Il senatore PELLEGRINO comprende le ragioni addotte contro un esame affrettato del disegno di legge ma ricorda che la decisione dell'Assemblea costituisce un vincolo per la Commissione, nell'ambito del quale si dovrebbe svolgere l'attività preparatoria possibile.

Da tale argomento dissente la senatrice SALVATO, osservando che la Commissione potrebbe richiedere all'Assemblea un tempo ulteriore di trattazione del disegno di legge, nel caso non ne abbia concluso l'esame per le ore 17. Il suo Gruppo, comunque, avanza una richiesta di approfondimento, di natura non ostruzionistica, chiedendo al Presidente della Commissione di assicurare un esame in tempi adeguati. Diversamente, la sua parte politica assumerebbe un atteggiamento conseguenziale anche nella discussione in Assemblea.

Il senatore ROTELLI rileva l'assenza di senatori che hanno firmato il disegno di legge e che pure fanno parte della Commissione. Nota, inoltre, che l'iniziativa è corredata di una relazione inadeguata a motivare le singole disposizioni, ciò che non agevola la proposizione di emendamenti con sufficiente consapevolezza.

Il senatore DOLAZZA ritiene che il disegno di legge in questione non possa essere esaminato in poche ore, considerata la rilevanza e la complessità politica, istituzionale e giuridica dell'argomento. Occorre, pertanto, assicurare tempi di esame adeguati per un disegno di legge del massimo rilievo.

Il senatore ROSSI chiede di svolgere la seduta in un'aula più capiente, considerata l'estesa partecipazione di senatori, e osserva che l'in-

cisiva azione riformatrice alla quale allude la relazione al disegno di legge non può essere perseguita disponendosi a trattare in modo superficiale l'istituzione dell'organo incaricato di prepararla.

Segue quindi un vivace scambio di opinioni tra i senatori PARDINI e SPERONI, nel quale interviene anche il senatore PERUZZOTTI.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO propone di procedere immediatamente all'esame di merito del disegno di legge n. 1076.

Il senatore ROSSI insiste per una discussione da svolgere in tempi adeguati.

Il senatore SPERONI osserva che il disegno di legge n. 1076 rivela una nuova alleanza politica, già prefigurata dall'onorevole Bossi nel corso dell'ultima campagna elettorale, che ha realizzato un accordo fuori del Parlamento, escludendo alcune forze politiche, alle quali si vorrebbe imporre un esame da concludere nel volgere di poche ore.

Il senatore PELLEGRINO esprime l'orientamento favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo a procedere immediatamente all'esame di merito del disegno di legge n. 1076.

La proposta di passare all'esame di merito, avanzata precedentemente dalla senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, posta in votazione, viene accolta a maggioranza dalla Commissione.

Il presidente VILLONE prospetta l'opportunità di sospendere brevemente la seduta prima di passare all'esame del disegno di legge n. 1076 in sede referente, al fine di proseguire i lavori in un'altra aula.

Conviene la Commissione.

La seduta sospesa alle ore 14, riprende alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1076) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - VILLONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

(Esame)

Il presidente VILLONE avverte che, considerate le circostanze, la discussione dovrà concludersi intorno alle ore 16, con un breve termine ulteriore per la presentazione degli emendamenti in modo da poter ultimare l'esame in sede referente entro le ore 18. Egli si rende conto della ristrettezza dei tempi, ma la sua preoccupazione primaria è quella di assicurare comunque lo svolgimento di una fase di Commissione, tenuto conto della decisione dell'Assemblea. D'altronde, l'espressione piena delle varie posizioni politiche interverrà nel corso dell'intero dibattito.

Introduce quindi l'esame del disegno di legge assicurando preliminarmente che il relativo testo è stato elaborato interamente nelle sedi

parlamentari e da eletti nelle due Camere. Le deliberazioni recentemente adottate dalle due Assemblee hanno poi formato la base necessaria di questo testo ed in quegli atti si era prevista l'istituzione con legge costituzionale di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Un largo schieramento politico ha riconosciuto la necessità di una profonda azione riformatrice ed il progetto presentato ripercorre le linee che avevano già ispirato la legge costituzionale approvata nella XI legislatura.

La soluzione, allora come in questa occasione, si colloca nell'alveo dell'articolo 138 della Costituzione: la Commissione detiene poteri referenti ed è prevista una doppia deliberazione assembleare con un *quorum* rafforzato. È salvaguardata la proporzionalità tra i Gruppi parlamentari assicurandosi una rappresentanza delle minoranze linguistiche. L'articolo 1 del progetto prefigura quindi la competenza della Commissione stessa, relativa alla seconda parte della Costituzione, e l'organo potrà successivamente esaminare anche iniziative di legislazione ordinaria. All'articolo 2 è stabilito il termine per la conclusione della funzione referente e sono disposte alcune norme procedurali, applicandosi, per quanto non previsto ed in quanto compatibile, il Regolamento della Camera dei deputati. L'elaborazione della Commissione potrà concretizzarsi in uno ovvero in una pluralità di testi normativi: nei successivi trenta giorni ciascun parlamentare può presentare emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei trenta giorni ulteriormente successivi.

All'articolo 3 sono stabilite le norme procedurali applicabili per la fase di Assemblea, fase determinante non essendosi accolta l'ipotesi di una Commissione munita di poteri redigenti, che avrebbe eccessivamente compresso il ruolo dell'organo plenario. È innegabile che l'eventuale pluralità di progetti debba mettere capo ad una disciplina organica, ma si è inteso tener conto anche della possibilità che talune forze politiche possano non accogliere alcune soluzioni parziali. Il compromesso raggiunto rispecchia le diverse esigenze e prevede di addivenire ad un voto finale unico sul complesso degli articoli approvati anche in caso di una pluralità di progetti. Il relatore sottolinea quindi la novità e la non irrazionalità della previsione, anch'essa peraltro riconducibile nell'ambito dell'articolo 138 della Costituzione. Analoghe considerazioni si possono proporre nei riguardi del voto referendario. È stata scartata l'ipotesi di formulare tanti quesiti referendari quanti saranno i progetti varati dalle Camere a causa degli inconvenienti derivanti da un eventuale responso negativo su alcuni di essi. Il *referendum*, per la stessa coerenza interna della riforma, non può che essere unico ed altresì necessario in considerazione dell'ampiezza delle modificazioni apportate alla Carta costituzionale.

Il procedimento definito dall'iniziativa in discussione è qualificabile senz'altro come speciale ed esso si applica soltanto alla riforma costituzionale in *itinere* (art. 5) mentre l'articolo 6 stabilisce le modalità di cessazione della Commissione stessa. Conclusivamente ritiene che rispetto all'esperienza, per certi versi positiva, della Commissione parlamentare istituita nell'XI legislatura, le prospettive del processo riformatore siano ora migliori: è intervenuto un forte rinnovamento

del sistema politico ed è maturata una più ampia consapevolezza della necessità di una profonda riforma.

Si apre il dibattito.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore SPERONI, reclamando l'applicazione dei limiti di tempo previsti per la discussione in Assemblea dall'articolo 89 del Regolamento.

Risponde il presidente VILLONE sostenendo che la calendarizzazione del disegno di legge per la seduta pomeridiana dell'Assemblea rende imprescindibile una abbreviazione ulteriore rispetto a quanto stabilito dal Regolamento.

Interviene quindi il senatore PREIONI lamentando che l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 1076 non abbia compreso anche le altre iniziative presentate su materie connesse e facenti riferimento anche ad altre possibili soluzioni procedurali, come l'istituzione di un'Assemblea costituente. Questa regola è solitamente seguita per argomenti di assai minore importanza delle riforme costituzionali. Giudica poi poco coerente con le funzioni dell'organo che si va a formare la premessa, costituita da un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, come quello vigente. Critica quindi la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, apparendogli forzato anche il sistema di designazione, da parte dei Gruppi parlamentari, dei componenti la Commissione.

Il senatore MARCHETTI ritiene molto grave la vicenda alla quale si accingono le Camere con una ingiustificata ed illegittima compressione dei tempi di esame. La presentazione del disegno di legge è stata preceduta da una serie disordinata di riunioni, alle quali la sua parte politica non ha sempre partecipato. La vasta convergenza realizzata rende purtroppo marginali le voci dissenzianti e vi è il rischio che maturino contenuti fortemente contrastanti con la Costituzione vigente, raggiunti attraverso un *iter* egualmente illegittimo. L'ordine del giorno votato dal Senato non intaccava invece la procedura stabilita dall'articolo 138 della Costituzione, operazione compiuta con il disegno di legge n. 1076, verso la quale il suo Gruppo mantiene una ferma protesta. Egli auspica quindi che i singoli parlamentari rivendichino le loro prerogative, non osservando le direttive impartite dalle rispettive formazioni politiche; in tale situazione anche il ruolo della Commissione non deve essere conculcato.

Il senatore FISICHELLA ricorda che il disegno di legge trova le proprie premesse nel dibattito parlamentare recentemente celebrato dinanzi alle due Assemblee ed il cui esito ha segnato un risultato di larga convergenza. La soluzione alternativa, l'Assemblea costituente, avrebbe d'altronde rappresentato un approdo ancora più lontano rispetto alle posizioni di alcuni settori politici. Pone inoltre in evidenza come i compiti della Commissione abbiano carattere referente, e non redigente, come pure da alcuni era stato ipotizzato. Dichiarata di aver sempre avanzato

perplexità nei confronti dell'assetto proporzionale di una possibile Assemblea costituente; come è noto, si è scelta una composizione della Commissione rispecchiante la rappresentanza dei Gruppi anziché riferita ai voti conseguiti alla Camera nell'elezione della quota proporzionale.

Il senatore SPERONI stigmatizza in modo molto vibrato la grave violazione delle regole democratiche e parlamentari consumata nel corso di questa vicenda, dalla quale la sua parte politica è stato mantenuta estranea. Critica inoltre aspramente la grave limitazione dei tempi di esame, mentre l'articolo 89 del Regolamento prevede una loro dilatazione in considerazione della rilevanza delle questioni trattate. Lamentata poi la disorganizzazione in cui versano complessivamente i lavori parlamentari, suggerisce che, quantomeno, le riunioni della costituenda Commissione non vengano a coincidere con i lavori di Assemblea. L'iniziativa in discussione non tiene conto nemmeno della possibilità che, durante i lavori della Commissione, facciano ingresso in Parlamento formazioni politiche non ancora rappresentate. Non comprende inoltre perché sia stata manifestata una preferenza nei confronti del Regolamento della Camera, essendo generalmente ritenuto migliore quello del Senato. Riservandosi di presentare opportuni emendamenti, dissente rispetto alla limitazione della competenza della costituenda Commissione, che a suo avviso dovrebbe essere estesa anche alla prima parte della Costituzione.

Il senatore DIANA Lino rileva l'anomalia di una discussione svolta in tempi ridotti, da ritenere comunque eccezionale, dichiara il consenso del Gruppo del Partito popolare italiano al disegno di legge e sottolinea l'opportunità di un'ampia maggioranza per la sua approvazione, trattandosi di definire le regole comuni. Conferma, quindi, l'opposizione della sua parte politica alla proposta di istituire un'Assemblea costituente, osservando che il progetto normativo in esame rispetta le prerogative del Parlamento appena eletto, e ritiene particolarmente positiva l'esclusione della prima parte della Costituzione dalle materie oggetto della revisione costituzionale prospettata nel disegno di legge. Nella prima parte della Costituzione, infatti, sono contenuti i principi e i valori fondamentali dell'ordinamento, tuttora validi e meritevoli di salvaguardia. Quanto alla revisione della seconda parte della Costituzione, il suo contenuto è oggetto di ampia discussione, anche tra i proponenti del disegno di legge: la Commissione da istituire, peraltro, ha esclusivamente poteri referenti, mentre l'esito del processo di revisione sarà sottoposto comunque alla valutazione popolare. Dichiara la disponibilità del suo Gruppo, infine, a considerare con attenzione le proposte di modifica rivolte a migliorare il testo.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI rinuncia ad intervenire, riservandosi di esprimere le proprie opinioni in Assemblea.

Il senatore ROTELLI dichiara il consenso del Gruppo di Forza Italia al disegno di legge in esame, annuncia la presentazione di alcuni emendamenti da parte del senatore Schifani, ringrazia il presidente Vil-

lone per la integrazione orale alla succinta relazione che accompagna il disegno di legge; prevede peraltro un esito incerto riguardo al processo di revisione costituzionale da intraprendere, con particolare riguardo al *referendum* confermativo, a suo avviso preferibile su opzioni alternative. La questione, in ogni caso, avrebbe consigliato una preparazione tecnica più adeguata, mentre il testo è viziato da alcune contraddizioni, come ad esempio quella, di cui all'articolo 1, comma 1, che considera equivalenti i criteri di rappresentanza proporzionale e delle minoranze linguistiche. Trova discutibile, inoltre, la proposta, contenuta in un emendamento già presentato, che contempla la rappresentanza necessaria delle Regioni a statuto speciale. Osserva, quindi, che la revisione della parte seconda della Costituzione potrebbe avere ricadute inevitabili su alcune disposizioni della parte prima, che peraltro sono suscettibili di riforma seguendo l'ordinaria procedura prevista dall'articolo 138. Si sofferma, in particolare, sul ruolo dei partiti politici in riferimento alla rivisitazione della forma di Stato. Ritiene, infine, che il meccanismo del voto finale unico potrebbe comportare sostanziali problemi decisionali, tali da riverberarsi anche sul successivo *referendum*.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale, ricorda che il termine per gli emendamenti è fissato alle ore 16,30 e sospende la seduta per procedere successivamente alle votazioni.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 17.

Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge.

I senatori SCHIFANI e SPERONI illustrano gli emendamenti rispettivamente presentati all'intero disegno di legge. Riguardo all'emendamento 1.25 sottoscritto dal senatore Schifani, il presidente VILLONE fa osservare che la costituzione di un organo bicamerale preparatorio è una possibilità non esclusa dal disegno di legge.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 1.15, che ha lo scopo di rendere più certa la rappresentanza delle minoranze linguistiche. Illustra anche gli emendamenti 1.1 e 1.2, diretti ad assicurare la rappresentanza degli enti territoriali.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 2.7, che intende elidere una disposizione a suo avviso ispirata a un criterio di dominio della maggioranza. Dà poi conto dell'emendamento 2.8, ritenendo immotivati il comma 3 dell'articolo 2 e la corrispondente disposizione dell'articolo 3, comma 3 terzo periodo, che pure propone di sopprimere. Illustra anche gli emendamenti 2.9 e 3.2, entrambi intesi a rispettare le procedure ordinarie di revisione costituzionale.

Il senatore BESOSTRI illustra gli emendamenti 1.12, 1.13, 2.6, 5.1, 6.2 e 6.1, precisando che questi ultimi due sono tra loro alternativi.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 1.14.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 1.26.

La senatrice PASQUALI illustra l'emendamento 6.3.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 3.3 e si sofferma sulla questione della rappresentanza delle minoranze linguistiche, ritenendo inadeguato, a tale scopo, l'emendamento 1.15.

Il senatore SPERONI ritiene parimenti non sufficiente la tutela prevista con l'emendamento 1.15 e domanda chiarimenti sull'emendamento 2.7, mentre ritiene opportuno precisare che la Commissione cessa comunque dalle sue funzioni con la fine della Legislatura.

Il senatore PELLEGRINO chiede chiarimenti sull'emendamento 3.6, e sulla locuzione contenuta nel testo, attinente al sistema delle garanzie, osservando che essa potrebbe riferirsi, ma ciò non è certo, anche alla giurisdizione; al riguardo, potrebbe essere risolutivo l'emendamento 1.12.

Il presidente VILLONE considerato che l'Assemblea sta per iniziare i propri lavori in riferimento al disegno di legge in esame, dispone che la seduta si concluda, senza procedere alla votazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1076

Art. 1.

Al comma 1, prima delle parole: «riforme costituzionali» inserire le seguenti: «parziali e limitate».

1.6

SPERONI

Al comma 1, dopo le parole: «35 senatori», inserire le seguenti: «e dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario e speciale».

1.16

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi,» con le altre: «con criterio proporzionale, sulla base dei risultati elettorali del 21 aprile 1996 per la quota proporzionale della Camera dei deputati».

1.9

SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle minoranze linguistiche riconosciute, presenti nel Parlamento», con le altre: «di almeno un parlamentare eletto in collegi o circoscrizioni nei quali sia presente un gruppo linguistico non italiano superiore al 50 per cento dei residenti, sulla base dei dati ISTAT del censimento della popolazione del 1991».

1.15

GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: «riconosciute».

1.26

MAZZUCA

Al comma 1, dopo la parola: «presenti» inserire le parole: «e non».

1.21

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè la presenza di almeno un parlamentare eletto in ciascuna Regione della Repubblica».

1.1

GUBERT, TAROLLI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè la presenza di almeno un parlamentare eletto in ciascuna delle Regioni ad Autonomia Speciale».

1.2

GUBERT, TAROLLI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora, dopo la costituzione della Commissione, la composizione dei Gruppi parlamentari si modifichi in misura tale da alterare la proporzione fra la rispettiva consistenza e la rappresentanza di essi in seno alla Commissione, si procede al riequilibrio proporzionale».

1.10

SPERONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il componente la Commissione che si iscriva ad altro Gruppo parlamentare, viene sostituito».

1.11

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Commissione può validamente iniziare i lavori quando siano stati nominati almeno due terzi dei componenti».

1.3

SPERONI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.20

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «le sedute della Commissione non possono svolgersi contemporaneamente a quelle delle Assemblee del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

1.7

SPERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono proporzionalmente ridotti i numeri per la richiesta della verifica del numero legale e per la richiesta della votazione con procedimento elettronico».

1.4

SPERONI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «due», con l'altra: «quattro».

1.19

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Immediatamente dopo, la Commissione elegge un Ufficio di Presidenza composto di tre vicepresidenti, con voto segreto e limitato a uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due».

1.23

VILLONE

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: «e limitato a uno»; dopo il medesimo periodo, inserire il seguente: «Per tali votazioni ciascun commissario scrive sulla propria scheda un nome per i vicepresidenti e due nomi per i segretari».

1.24

SCHIFANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «della parte II».

1.5

SPERONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «della parte II», nonché le parole: «in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie».

1.22

SPERONI

Al comma 4, sostituire le parole: «della parte II», con la parola: «completa».

1.18

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «revisione della II parte della Costituzione», inserire le parole: «, in particolare».

1.12

BESOSTRI

Al comma 4, sostituire le parole: «forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie», con le altre: «forma di governo, bicameralismo, sistema delle garanzie e procedure di revisione della Costituzione».

1.13

BESOSTRI

Al comma 4, dopo la parola: «bicameralismo», inserire le seguenti: «ripartizione del flusso fiscale».

1.8

SPERONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «conseguenti e».

1.14

PASSIGLI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «presentati», fino alla fine del comma.

1.17

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Qualora le Camere, a seguito delle deliberazioni del 18 luglio 1996, con ulteriori deliberazioni adottate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, abbiano già istituito una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali provvista dei poteri e dei mezzi conoscitivi e di indagine previsti dai regolamenti parlamentari ai fini di una riforma organica della parte II della Costituzione in materia di forma di Stato, forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie, che sia composta negli stessi modi e con gli stessi criteri previsti dal presente articolo, le funzioni ed i poteri della Commissione di cui alla presente legge costituzionale si intendono attribuiti alla Commissione già istituita dalle Camere».

1.25

SCHIFANI

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «esamina», inserire la seguente: «tutti».

2.13

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «del Senato della Repubblica».

2.1

SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le seguenti: «della Camera cui appartiene il o la Presidente».

2.2

SPERONI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

2.7

MARINO, MARCHETTI, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.12

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

2.8

MARINO, MARCHETTI, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 3.

2.11

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 4, sopprimere le parole: «della parte II».

2.3

SPERONI

Al comma 4, sostituire le parole: «della parte II» con la parola: «completa».

2.10

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «della parte II della Costituzione», inserire le seguenti: «ad esclusione della sezione II del titolo VI».

2.9

MARINO, MARCHETTI, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ad una o più delle materie indicate nell'articolo 1, comma 4» con le altre: «ad uno o più dei titoli e delle sezioni della parte II della Costituzione»; nel terzo periodo, sopprimere le parole: «per ciascuna delle materie di cui all'articolo 1, comma 4» e sostituire le parole: «un disegno o una proposta di legge», con le altre: «uno o più disegni o proposte di legge»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riferiti ad uno o più dei titoli e delle sezioni della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie».

2.6

BESOSTRI

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della Camera dei deputati», con le altre: «del Senato della Repubblica».

2.4

SPERONI

Al comma 5, primo rigo sostituire la parola: «trasmissione» con l'altra: «pubblicazione».

2.5

SPERONI

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non può avvenire prima della pronuncia di cui all'articolo 2, comma 5».

3.1

SPERONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di giungere al voto finale entro il 30 giugno 1998».

3.7

SCHIFANI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

3.9MARINO, MARCHETTI, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «o decaduti per la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 5».

3.6

VILLONE

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «o decaduti per la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 5».

3.8

SCHIFANI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «venti», con l'altra: «dieci».

3.4

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «dieci», con l'altra: «cinque».

3.5

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «o di almeno 20 deputati o 10 senatori», inserire le seguenti: «o da un deputato o senatore appartenente a una minoranza linguistica».

3.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I progetti di revisione costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvati e sottoposti a *referendum* con le modalità e le procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione».

3.2MARINO, MARCHETTI, SALVATO, ALBERTINI, BERGONZI, BAPONI,
CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Art. 4.

Al comma 1, sostituire la parola: «disciplina» con l'altra: «legge».

4.1

SCHIFANI

Art. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fino al 30 settembre 1996».

5.2

AVOGADRO, WILDE, ROSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle leggi costituzionali e ordinarie, approvate» con le altre: «della disciplina, costituzionale e ordinaria, approvata».

5.3

VILLONE

Al comma 2, sostituire la parola: «costituzionali» con l'altra: «costituzionale».

5.4

SCHIFANI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale, ad eccezione della fase di pubblicazione e del *referendum* previsto dall'articolo 4, cessa di avere applicazione con il 30 giugno 1998».

5.1

BESOSTRI

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Commissione cessa dalle sue funzioni il 30 giugno 1997».

6.2

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire la parola: «pubblicazione», con l'altra: «promulgazione».

6.1

BESOSTRI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle leggi costituzionali e ordinarie, approvate» con le altre: «della disciplina, costituzionale e ordinaria, approvata».

6.4

VILLONE

Al comma 2, sostituire la parola: «costituzionali» con l'altra: «costituzionale».

6.5

SCHIFANI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle leggi costituzionali ed ordinarie» con le altre: «della legge costituzionale e di quelle ordinarie».

6.3

PASQUALI

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

19ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C02ª, 0002º)

Il presidente ZECCHINO propone di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana il disegno di legge n. 944 (Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali), assegnato ieri a questa Commissione in sede deliberante.

La Commissione concorda.

IN SEDE DELIBERANTE

(334) PALUMBO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile

(Discussione e approvazione con modifiche)

Il presidente ZECCHINO svolge le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Lubrano di Ricco, assente, e riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, che era stato già approvato pur con due emendamenti, in sede referente. Ne auspica, pertanto, l'approvazione in tempi brevi.

Il senatore CARUSO presenta ed illustra l'emendamento 1.3-bis.

Il senatore RUSSO, sottolineata l'importanza del provvedimento in titolo, difende la formulazione varata dalla Commissione in sede referente il giorno 4 luglio scorso ed invita il senatore Caruso a non insistere con la sua proposta emendativa, che rischia di pregiudicare l'attività degli avvocati in moltissime questioni giudiziarie.

I senatori CALLEGARO e FOLLIERI aderiscono a quanto dichiarato dal senatore Russo e, pertanto, non condividono il contenuto dell'emendamento 1.3-*bis*.

Prende poi la parola il senatore GRECO per esprimere anch'egli l'adesione a quanto affermato dal senatore Russo.

In difesa dell'emendamento 1.3-*bis* interviene il senatore BUCCIERO.

Il senatore CARUSO interviene per dichiarare che insiste per la votazione del suo emendamento che, con l'avviso contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il presidente ZECCHINO, facente funzione di relatore, dichiara di fare propri gli emendamenti Tit.1. e 1.5, che altrimenti decadrebbero, stante l'assenza del relatore. A seguito di osservazioni dei senatori Russo e Bertoni il Presidente modifica l'emendamento 1.5, predisponendone un nuovo testo.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario MIRONE, gli emendamenti Tit. 1 e 1.5 (nuovo testo), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Risulta quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

IN SEDE REFERENTE

(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(717) VALENTINO ed altri. - Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri. - Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione, su proposta del presidente ZECCHINO, delibera di esaminare congiuntamente i tre provvedimenti in titolo.

Il senatore FOLLIERI riferisce sui provvedimenti in titolo, precisando sin dall'esordio che manifesta preferenza per l'iniziativa del senatore RUSSO.

Prende spunto dalle recenti novelle processual-civilistiche che hanno lasciato in secondo piano gli interventi sulle strutture giudiziarie,

con grave nocimento dei tempi della giurisdizione; sottolinea poi che le scelte adoperate dal legislatore nel 1990 per smaltire l'arretrato civile non si sono mostrate pienamente idonee.

Ciò premesso, si sofferma sul progetto governativo che individua in mille unità il numero massimo dei nuovi giudici onorari da scegliere fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato in pensione, gli avvocati e i docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. Al contempo, quel testo prevede presso ogni ufficio di pretura e di tribunale l'istituzione di un ufficio-spoglio, che dovrà inventariare i giudizi pendenti alla data del 2 maggio 1995, per i quali è rimasto applicabile il vecchio rito. Successivamente richiama all'attenzione dei colleghi il contenuto del disegno di legge n. 717, che ipotizza presso ciascun tribunale e ciascuna corte d'appello la costituzione di sezioni stralcio presiedute rispettivamente da magistrati di corte d'appello e da magistrati di grado non inferiore a consigliere di cassazione e composte tutte da magistrati onorari. Costoro debbono essere avvocati con almeno venticinque anni di iscrizione all'albo professionale e debbono avere continuativamente patrocinato cause civili negli ultimi quindici anni.

Passa quindi alla disamina del disegno di legge n. 808 verso il quale ribadisce la sua preferenza e ne propone l'assunzione a testo base. Questo testo configura l'istituzione presso ogni tribunale ordinario di sezioni-stralcio presiedute da un giudice di tribunale e da non meno di sei giudici aggregati, aventi lo stato giuridico di magistrato onorario. Altresì ipotizza l'assegnazione a tali sezioni di quasi tutti i procedimenti civili pendenti alla data del 30 aprile 1995, con eccezione per quelli già rimessi al collegio per la decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità. Per la nomina di magistrati aggregati si contempla la scelta fra gli avvocati iscritti agli albi del distretto che abbiano maturato il diritto a pensione e superato negli ultimi cinque anni una soglia minima di reddito professionale, fra i ricercatori universitari, i docenti di ruolo in materie giuridiche in istituti secondari superiori ed i notai. Il medesimo testo articolato ha l'ulteriore pregio di affrontare con lucidità il problema di incompatibilità fra la funzione di giudice aggregato e l'esercizio della professione forense e, in parallelo, il collocamento fuori ruolo dei ricercatori universitari, dei docenti e dei notai.

Per quanto attiene poi al profilo contributivo mostra interesse verso le richieste prospettate dall'Organismo unitario dell'avvocatura italiana.

Il relatore prosegue rivolgendo un apprezzamento al contenuto dell'articolo 7 del progetto di legge governativo riguardante la decadenza, la dispensa e la revoca dei giudici onorari aggregati e sottolinea anche la positività della previsione contenuta nell'articolo 12 del medesimo disegno di legge in merito alla esenzione fiscale dei verbali di conciliazione.

Sottolineato poi che per la prima volta un Governo ha dedicato la sua concreta attenzione in via primaria al settore civile, ricorda infine che occorrerà abrogare la norma riguardante il reclamo al collegio qualora sia estesa ai vecchi processi la figura del giudice unico.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 334**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è così modificato:

“La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, nonchè - a condizione che il relativo testo contenga inequivoco richiamo del procedimento sui si riferisce e delle relative parti - anche su fogli aggiunti ai predetti atti.

Su tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore”».

1.3-bis

CARUSO Antonino, BUCCIERO, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 83 del codice di procedura civile, al termine del comma 3, dopo le parole: “deve essere certificata dal difensore.” aggiungere le altre: “La procura si considera apposta in calce pur se rilasciata su foglio separato, ma congiunto anche solo materialmente all'atto cui si riferisce”».

1.5

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

All'articolo 83 del codice di procedura civile, al termine del comma 3, dopo le parole: “deve essere certificata dal difensore.” aggiungere le altre: “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su altro foglio che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce”».

1.5 (Nuovo testo)

ZECCHINO

Sostituire il titolo del disegno di legge : «Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile» con l'altro: «Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile».

Tit.1

ZECCHINO, CIRAMI, GRECO

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

11ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(634) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il sottosegretario SALES illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5 e 1.0.6, richiamandosi alle considerazioni espresse nel corso della precedente seduta.

Il relatore MORANDO osserva che gli emendamenti presentati dal Governo, tendenti a separare la gestione del contenzioso dal completamento delle opere, corrispondono all'obiettivo di fornire una soluzione concreta al problema della ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 1980 e del 1981, ed appaiono, pertanto, nel merito condivisibili. Fa presente peraltro che suscita perplessità la modalità di copertura utilizzata, in quanto sul capitolo di bilancio richiamato (7098 dello stato di previsione del Ministero del bilancio) non sembrano sussistere idonee disponibilità nell'esercizio finanziario 1997, tenuto conto della rimodulazione dei relativi stanziamenti operata nella Tabella F della legge finanziaria.

Il sottosegretario SALES fa presente che lo stanziamento sul capitolo indicato è pari a un totale di lire 662 miliardi per gli anni 1996 e 1997, mentre le disponibilità residue ammontano a lire 500 miliardi. Non si pongono pertanto problemi di copertura finanziaria per gli emendamenti proposti dal Governo.

Il senatore VEGAS esprime considerazioni critiche sulla modalità di copertura utilizzata, a valere su un capitolo ordinario di bilancio, che non appare condivisibile soprattutto con riferimento agli esercizi finanziari successivi a quello in corso. Rileva inoltre che il capitolo utilizzato concerne gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, relativo appunto al completamento delle procedure di trasferimento delle opere agli enti destinatari. La valenza degli emendamenti governativi appare quindi solo di carattere procedurale, ma anche sotto questo aspetto essi non appaiono condivisibili, in quanto sarebbe stato preferibile affrontare la gestione del contenzioso con gli ordinari strumenti giuridici e contabili a disposizione dello Stato, anzichè prevedere la figura di un Commissario straordinario. L'emendamento potrebbe inoltre determinare una crescita del contenzioso, provocando un inasprimento delle pretese delle ditte ricorrenti. Sottolinea infine che sono contenute negli emendamenti anche norme agevolative per il personale, in relazione alle quali occorrerebbe apprestare una puntuale quantificazione degli oneri. In conclusione, invita il Governo a rinunciare all'iniziativa assunta, preannunciando il voto contrario della sua parte politica sugli emendamenti.

Il senatore GUBERT si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vegas, sottolineando che la soluzione individuata dal Governo provoca la deresponsabilizzazione delle comunità locali che beneficiano della solidarietà nazionale. Fa presente inoltre che la prevista definizione del contenzioso mediante il ricorso a transazioni si pone in contrasto con i principi di civiltà giuridica a cui dovrebbe uniformarsi la pubblica amministrazione.

Il presidente COVIELLO ricorda che gli emendamenti proposti dal Governo vengono incontro alle esigenze manifestate dagli enti destinatari delle opere, e sottolinea che appare preferibile affidare allo Stato la definizione del contenzioso, sollevando gli enti locali da oneri insostenibili.

Il sottosegretario SALES ribadisce che la soluzione individuata dal Governo appare l'unica praticabile in una situazione divenuta inaccettabile, ed evidenzia che i Comuni e gli altri enti interessati si rifiutano di gestire un contenzioso relativo a opere di cui hanno subito il trasferimento contro la loro volontà. Sottolinea inoltre che in particolar modo i piccoli Comuni non dispongono delle strutture e dei mezzi finanziari necessari per la gestione del contenzioso, mentre possono essere opportunamente responsabilizzati per il completamento e la conservazione delle opere trasferite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 15 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 634.

La seduta termina alle ore 9,35.

12ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(634) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, recante proroga della gestione delle opere realizzate per la ricostruzione postterremoto
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore MORANDO propone alcune modifiche agli emendamenti presentati dal Governo, per tener conto di osservazioni emerse nel corso del dibattito. In particolare, relativamente alla copertura finanziaria degli emendamenti governativi, occorrerebbe prevedere una diversa distribuzione della spesa tra gli esercizi finanziari 1996 e 1997, anche per evitare che vi sia un eccessivo incremento della stessa nel secondo anno. Propone inoltre che venga definito un vincolo più rigido per la potestà transattiva attribuita al Commissario straordinario, per esempio stabilendo che la transazione non possa superare il 30 per cento degli importi oggetto di contenzioso. Tale modifica costituirebbe infatti un deterrente rispetto al paventato aumento del contenzioso.

Il senatore TAROLLI, pur prendendo atto dell'esigenza di dare conclusione alla delicata vicenda della ricostruzione, dichiara di non poter condividere la proposta emendativa del Governo, che non sembra tenere conto della passata esperienza di cattiva amministrazione. A suo avviso, sarebbe comunque indispensabile prevedere modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali agli oneri per la ricostruzione e la definizione del contenzioso.

Il sottosegretario SALES propone una nuova formulazione dell'emendamento 1.0.6, nella quale si prevede una diversa modulazione della copertura finanziaria. L'ammontare delle risorse destinate alla definizione del contenzioso, pari a lire 450 miliardi, viene ripartito in lire 200 miliardi per il 1996 e 250 miliardi per il 1997.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Col parere favorevole del relatore MORANDO, la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore DE MARTINO Guido illustra l'emendamento 1.3, che consente la nomina di un commissario *ad acta*, nel caso in cui le Commissioni previste dal decreto legislativo n. 76 del 1990 non provvedano alla verifica di congruità dei progetti. Sottolinea che si tratta di una norma procedurale, dalla quale non discendono nuovi oneri.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Il sottosegretario SALES osserva che l'emendamento tutela le amministrazioni locali rispetto alle conseguenze di provvedimenti privi di copertura finanziaria emanati dalle precedenti amministrazioni, e formula su di esso un parere favorevole.

Il presidente COVIELLO ritiene opportuno che sul contenuto del secondo comma dell'emendamento sia svolto un maggiore approfondimento.

Il senatore DE MARTINO Guido propone una nuova formulazione dell'emendamento, nella quale è soppresso il secondo comma.

Col parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO viene quindi posta in votazione ed accolta la nuova formulazione dell'emendamento 1.3.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, che favorisce il coinvolgimento delle aziende artigiane nelle operazioni di ricostruzione.

Il sottosegretario SALES esprime parere favorevole.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.5, che incentiva la realizzazione di opere essenziali di urbanizzazione primaria.

Il sottosegretario SALES esprime parere favorevole sull'emendamento, che consente di esonerare il CIPE da procedure riguardanti lavori di importo assai limitato.

Col parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 1.5 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Col parere favorevole del relatore MORANDO, la Commissione accoglie l'emendamento 1.0.1.

Il PRESIDENTE, a nome del senatore Gubert, propone di modificare l'emendamento 1.0.2, prevedendo che il parere dell'Avvocatura

distrettuale dello Stato debba essere acquisito per ogni singola controversia.

Il relatore MORANDO propone di modificare l'emendamento introducendo per le transazioni il limite del 30 per cento rispetto alla somma oggetto di contenzioso.

Il senatore DE MARTINO Guido, propone di specificare che il limite percentuale deve intendersi al netto degli interessi e delle rivalutazioni monetarie nel frattempo intervenuti.

Il sottosegretario SALES accetta le proposte di riformulazione.

Il senatore MARINO rileva una mancanza di coordinamento tra l'emendamento 1.0.2 ed il comma 2 dell'articolo 1 del testo del decreto-legge.

Il sottosegretario SALES osserva che non vi è contraddizione fra le due norme, trattandosi di due diverse fattispecie.

Col parere favorevole del relatore MORANDO viene quindi posto in votazione il nuovo testo dell'emendamento 1.0.2, che risulta accolto.

Col parere favorevole del relatore MORANDO vengono posti separatamente in votazione e risultano accolti gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Col parere favorevole del relatore MORANDO viene posta in votazione la nuova formulazione dell'emendamento 1.0.6, che è accolto.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 1.0.7, che prevede la presentazione di una relazione al Parlamento sulle attività di competenza del Commissario straordinario, allo scopo di consentire una maggiore trasparenza anche delle procedure di definizione del contenzioso.

Il relatore MORANDO esprime parere favorevole.

Il senatore VIVIANI dichiara di essere favorevole allo spirito dell'emendamento, ma ritiene che esso possa determinare una lunga fase di chiusura delle operazioni, che dovrebbero invece essere terminate in tempi molto brevi.

Il senatore MORO sottolinea che con l'approvazione dei vari emendamenti si inseriscono in un provvedimento originariamente finalizzato ad un puro differimento di termini, disposizioni che consentono l'erogazione di nuove risorse finanziarie.

Il relatore MORANDO precisa che vengono utilizzati stanziamenti di bilancio già destinati alle opere in questione.

Col parere favorevole del GOVERNO, viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.7, che è accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il senatore FERRANTE esprime l'auspicio che il Governo tenga conto degli emendamenti approvati dalla Commissione nell'eventuale reiterazione del provvedimento in esame, che difficilmente potrà essere convertito nei termini costituzionali.

Concorda il presidente COVIELLO.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 634

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996»; sostituire le parole: «30 novembre 1996» con le seguenti: «31 marzo 1997».

1.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 398 del 1993, convertito, con modificazioni, nella legge 493 del 1993, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

1.4

MICELE, GRUOSSO, MIGNONE, ZECCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 1996» con le seguenti: «31 dicembre 1996»; sostituire le parole: «dal 1° ottobre al 30 novembre 1996» con le seguenti: «dal 1° gennaio al 31 marzo 1997».

1.2

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«3. Per gli atti per i quali occorre il parere delle commissioni di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il luogo di queste, ove occorra, a richiesta del sindaco del comune interessato, è nominato dal prefetto competente per territorio un commissario *ad acta* per la verifica della congruità e della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali in ordine alla concessione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi, e per esprimere il prescritto parere.

Per gli effetti del presente articolo i contributi concessi, senza prescritto parere della Commissione, sono considerati temporaneamente sospesi ai fini sostanziali e processuali nelle more del definitivo parere.».

1.3

DE MARTINO GUIDO

Aggiungere il seguente comma:

«3. Per gli atti per i quali occorre il parere delle commissioni di cui all'articolo 16 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, il luogo di queste, ove occorra, a richiesta del sindaco del comune interessato, è nominato dal prefetto competente per territorio un commissario *ad acta* per la verifica della congruità e della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali in ordine alla concessione dei provvedimenti di assegnazione dei contributi, e per esprimere il prescritto parere.».

1.3 (Nuovo testo)

DE MARTINO GUIDO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 2, comma 6 del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito, con legge n. 493 del 4 dicembre 1993 è così modificato: *dopo le parole:* "del patrimonio edilizio danneggiato" *aggiungere* "nonchè per le opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche", *al secondo capoverso aggiungere le seguenti:* "In deroga a ogni... del medesimo testo unico" *è abrogato;* *al terzo capoverso premettere alle parole:* "Il Ministero del bilancio..." *le seguenti parole:* "Per le altre opere pubbliche" *e sostituire le parole:* "strettamente connesse e" *con le seguenti:* "riconosciute come"».

1.5

PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Tutti gli oneri alla definizione delle controversie insorte per realizzare degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, aventi titolo in atti o fatti anteriori al 24 giugno 1995 sono a carico del Ministero del bilancio e della programmazione economica».

1.0.1

IL GOVERNO

«Art. 1-ter.

1. Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa del contenzioso di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nomina un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario procede alla ricognizione di tutte le controversie in corso avanti il giudice ordinario o a collegi arbitrali, di

quelle decise con lodo arbitrale o sentenze non passate in giudicato nonché di quelle per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio.

3. Sulla base dell'istruttoria svolta, acquisito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, formula proposta di definizione in via amministrativa.

4. Non può procedersi a definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali sia in corso indagine per irregolarità nell'affidamento o nell'esecuzione dei lavori.

5. Il Commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato del CIPE per la gestione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che può essere trattenuto in servizio anche oltre il limite di cui all'articolo 1 fino alla definizione del contenzioso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1997; si avvale altresì, nel limite massimo di 20 unità e fino alla stessa data, di personale della regione e del comune di Napoli già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato del CIPE alla data del 31 dicembre 1994. Tale personale è collocato in posizione di comando presso il Commissario previa intesa con la regione e il comune di Napoli».

1.0.2

IL GOVERNO

«Art. 1-ter.

1. Al fine dello svolgimento delle attività necessarie per la definizione in via amministrativa del contenzioso di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nomina un Commissario straordinario.

2. Il Commissario straordinario procede alla ricognizione di tutte le controversie in corso avanti il giudice ordinario o a collegi arbitrali, di quelle decise con lodo arbitrale o sentenze non passate in giudicato nonché di quelle per le quali ancora non sia stato instaurato giudizio. Sulla base dell'istruttoria svolta, acquisito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, formula proposta di definizione in via amministrativa. Eventuali transizioni non possono superare il 30 per cento delle somme oggetto del contenzioso, al netto degli interessi e della rivalutazione monetaria intervenuta.

3. Non può procedersi a definizione in via amministrativa quando la controversia derivi da interventi in relazione ai quali sia in corso indagine penale per irregolarità nell'affidamento o nell'esecuzione dei lavori.

4. Il Commissario straordinario si avvale del personale in servizio presso la struttura del funzionario incaricato del CIPE per la gestione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che può essere trattenuto in servizio anche oltre il limite di cui all'articolo 1 fino alla definizione del contenzioso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1997; si avvale altresì, nel limite massimo di 20 unità e fino alla stessa data, di personale della regione e del comune di Napoli già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato del CIPE alla data del 31 dicembre 1994. Tale personale è collocato in posizione di comando presso il Commissario previa intesa con la regione e il comune di Napoli».

1.0.2 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

«Art. 1-quater.

1. Per consentire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° luglio 1996 e fino al 30 giugno 1997, non possono essere notificate domande arbitrali o giudiziarie e i giudizi in corso e tutti i relativi termini sostanziali e processuali sono sospesi.

2. Le domande notificate nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge sono prive di efficacia.

3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4 la sospensione dura fino all'archiviazione dell'indagine penale ovvero al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.

4. L'articolo 22 punto 9-*bis* della legge 341 del 1995 è così sostituito: «Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, aventi titolo in atti e fatti anteriori al 24 giugno 1995 fanno capo al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Salvo quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2, ogni atto o domanda arbitrale e giudiziale deve essere notificata al Commissario nel suo domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale di Stato di Napoli.

5. Sempre salvo quanto disposto ai commi 1 e 2, la facoltà di declinatoria della competenza arbitrale può essere esercitata disgiuntamente dal Commissario o dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.».

1.0.3

IL GOVERNO

«Art. 1-quinquies.

1. Ai fini del completamento del programma di edilizia residenziale pubblica di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed integrazioni, gli enti proprietari individuati dal decreto ministeriale 4 novembre 1994, così come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si avvalgono dei poteri e procedure già attribuiti al funzionario incaricato del CIPE.

2. Sempre al fine del completamento delle operazioni in corso, ivi compresa l'ultimazione dei lavori, il callaudo e il ripristino delle opere vandalizzate, gli enti di cui al primo comma possono avvalersi, previa intesa, del personale del Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, nonchè a partire dal 1° gennaio 1998 del personale in servizio presso il funzionario delegato del CIPE alla data del 30 giugno 1996.

3. In caso di accertata carenza di organico, gli enti possono altresì stipulare convenzioni con strutture tecnicamente idonee o professionisti esterni per lo svolgimento di determinate attività specificamente individuate.».

1.0.4

IL GOVERNO

«Art. 1-sexies.

1. L'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, si applica anche al-

le costruzioni prefabbricate definite "alloggi bipiano" realizzate nel comune di Napoli.

2. Le commissioni di collaudo, il direttore dei lavori e l'ingegnere capo nominati per gli interventi previsti dal citato Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, restano in carica fino all'approvazione del collaudo definitivo. Le commissioni di collaudo operano con la presenza della maggioranza dei competenti.».

1.0.5

IL GOVERNO

«Art. 1-septies.

1. All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, quantificato in lire 100 miliardi per l'anno 1996 e lire 400 miliardi per l'anno 1997 si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo 7098 del Ministero del bilancio e della programmazione economica.».

1.0.6

IL GOVERNO

«Art. 1-septies.

1. All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, quantificato in lire 200 miliardi per l'anno 1996 e lire 250 miliardi per l'anno 1997 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7098 del Ministero del bilancio e della programmazione economica.».

1.0.6 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Alla fine dell'articolo 1, aggiungere: «entro il 31 gennaio 1998 il Governo presenta una relazione al Parlamento sul completamento del programma di edilizia residenziale pubblica, sulle opere di urbanizzazione primaria e di edilizia scolastica, sul ripristino delle opere vandalizzate, sulla concessione ed erogazione dei contributi, sulla definizione dei contenziosi e, più in generale, sulla utilizzazione ed efficacia della spesa nonché sullo stato e sui problemi della ricostruzione».

1.0.7

FIGURELLI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

17^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(366) PASSIGLI: Disposizioni in materia di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI illustra il disegno di legge in titolo, il cui unico articolo mira a superare taluni inconvenienti dovuti al mancato raccordo tra la legge n.1089 del 1 giugno 1939, che ha reso obbligatoria la trascrizione nei registri immobiliari della notifica effettuata per i beni immobili di rilevante valore culturale, e la precedente legge di tutela n.364 del 20 giugno 1909, che tale trascrizione non prevedeva. Il rinnovo ai sensi della legge n.1089, così come la predetta trascrizione nei registri, delle più antiche notifiche sovente non sono stati effettuati, determinandosi così una situazione di incertezza in ordine sia alla validità degli atti di compravendita degli immobili vincolati sia alla effettività della tutela. Già nella legislatura precedente, nel corso della discussione di un disegno di legge in materia di circolazione di beni culturali, la 7^a Commissione ipotizzò la costituzione di una banca dati dei beni notificati, astenendosene tuttavia proprio su richiesta del Governo. Sarebbe pertanto opportuno che il Sottosegretario fornisca a questo riguardo alcuni chiarimenti, anche per capire se non sarebbe possibile risolvere il problema illustrato già in via amministrativa. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, previo l'approfondimento di alcuni profili problematici, quale l'opportunità di un coinvolgimento degli organi preposti alla tutela ai fini della valutazione della permanenza e attualità del vincolo, nonché l'esigenza di evitare che qualche privato possa conseguire illeciti vantaggi dalle nuove disposizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(367) PASSIGLI: Norme per la tutela delle «città d'arte»

(Esame e rinvio)

Il relatore VERTONE GRIMALDI esprime in via preliminare il proprio disagio nell'esposizione di un disegno di legge condivisibile sì nel fine – la tutela delle città d'arte – ma del tutto inadeguato rispetto alla vastità del problema. Un grande patrimonio costituito dai centri urbani e dal paesaggio italiani, quali sono stati creati da secoli di storia, è stato irreversibilmente distrutto in pochi decenni per l'incultura e l'incoscienza della politica, e non si può riparare allo scempio consumatosi con limitati interventi di settore, occorrendo invece un grande piano nazionale, volto a restituire all'ambiente e alle città il volto del passato. Cita al proposito la linea d'azione oggi seguita nella Germania orientale, che intende la conservazione non come pignola salvaguardia di dettagli, ma come tutela del bene in tutta l'ampiezza del suo valore culturale e ambientale. Il disegno di legge in esame presenta aspetti positivi, configurandosi come una legge di procedura, piuttosto snella, che affida gli interventi allo strumento degli accordi di programma e consente di determinare annualmente, in sede di approvazione della legge finanziaria, l'ammontare delle risorse statali a disposizione di tali accordi. Non mancano peraltro aspetti da valutare invece negativamente, quale una particolare enfasi nel configurare il ruolo delle regioni e dei comuni, laddove nella tutela essi hanno dato il peggio di sé, e la definizione di città d'arte rapportata tra l'altro alla consistenza dei flussi turistici. Conclude ribadendo la drammatica inadeguatezza di un disegno di legge, tuttavia condivisibile quanto a finalità e a previsioni normative.

Il presidente BISCARDI ringrazia il relatore per un'esposizione che pare potersi definire come favorevole, ancorchè fortemente scettica, indi rinvia il seguito dell'esame.

(550) BISCARDI ed altri: Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MASULLO, il quale ricorda come il testo in esame riproduca il disegno di legge n. 1729, approvato sul finire della scorsa legislatura dalla Commissione in sede deliberante ed il cui successivo *iter* fu interrotto solo dallo scioglimento delle Camere. Dopo aver menzionato le iniziative previste dal testo per celebrare la Repubblica Napoletana del 1799 – ricerche e approfondimenti storiografici, recupero del patrimonio storico-artistico, archivistico e librario e in particolare la pubblicazione delle opere di Mario Pagano, di Vincenzo Cuoco e di altri protagonisti di quella grande stagione culturale e civile – il relatore si sofferma sulla grande importanza di tale pagina di storia, che, con le sue ombre e le sue luci, rappresenta forse il primo elemento di frattura nella vicenda storica dell'Italia a partire dal Medioevo. Ricor-

dato poi come già lo stesso Cuoco avesse posto in rilievo la drammatica tensione fra processi ideali e processi materiali che caratterizzò la vita della Repubblica Napoletana, afferma che essa resta comunque il primo grande episodio in cui le teoriche democratiche tentarono di tradursi in istituti reali.

Passando ad illustrare il contenuto del testo, il relatore osserva che forse per la prima volta è la stessa legge a dar vita agli organismi preposti alle iniziative celebrative - rispettivamente un comitato d'onore e una commissione nazionale - dei quali espone analiticamente le funzioni. Dà quindi conto dei rilievi critici espressi dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere circa la composizione del comitato d'onore e le modalità di nomina del suo presidente. Quanto all'articolo 6, il mutamento del quadro finanziario intervenuto rispetto al momento della sua prima approvazione impone di trovare una diversa copertura finanziaria, per la quale è stato prospettato di attingere ad una quota dei proventi della cosiddetta tassa di accesso ai musei.

Conclude con l'invito ad approvare il disegno di legge, dicendosi convinto non solo dell'importanza di assicurare degne celebrazioni al bicentenario della Repubblica Napoletana, ma anche dell'opportunità che ciò sia disposto per legge, quale strumento per consolidare la coscienza civica e l'identità nazionale, fondata sul legame ad una comune eredità culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(806) BUCCIARELLI ed altri: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali

(Esame e rinvio)

Il senatore CASTELLANI Pierluigi riferisce alla Commissione, segnalando che il testo riproduce puntualmente quello che nella scorsa legislatura, dopo un approfondito esame e l'approvazione da parte della Commissione cultura della Camera dei deputati in sede legislativa, fu approvato con ampia maggioranza e senza mutamenti sostanziali anche dalla Commissione istruzione del Senato; tuttavia l'esigenza di apportare limitate modifiche per mere ragioni contabili impedì l'entrata in vigore del testo, che decadde con la fine della legislatura. Anche nella X e nella XI legislatura, d'altra parte, il Parlamento aveva affrontato la questione di una riforma del meccanismo di finanziamento statale alle istituzioni culturali creato nel 1980 dalla legge n. 123, nota anche come «legge Amalfitano».

L'opportunità di tale riforma oggi è rafforzata da due ordini di motivi: in primo luogo dall'esigenza di superare la progressiva polverizzazione «a pioggia» dei contributi prodottasi nel tempo, attraverso criteri più rigorosi per la selezione degli istituti beneficiari, così da assicurare anche maggiore trasparenza; poi dall'opportunità di rimediare a quanto disposto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (cosiddetto collegato alla manovra finanziaria 1996), che ha unificato in un unico capitolo di bilancio numerose ed eterogenee voci di spesa, fra cui quella relativa agli istituti, alterando anche le procedure di assegnazione.

Il relatore espone quindi il contenuto degli articoli, facendo in particolare presente che all'articolo 1 si affermano il principio della annualità dei contributi e quella della durata triennale della tabella indicante i contributi stessi. L'articolo 2 indica con apprezzabile chiarezza e puntualità i requisiti che le istituzioni devono presentare per l'inserimento nella tabella, fra i quali segnala il possesso della personalità giuridica (il testo non precisa peraltro se di diritto privato o anche di diritto pubblico). Tale requisito, insieme all'altra importante indicazione che vuole i contributi in esame meramente aggiuntivi rispetto alle risorse autonome degli istituti, rende possibile l'inserimento nella tabella, ad esempio, anche di istituzioni come l'Accademia Chigiana, destinata alla trasformazione in fondazione in virtù della nuova disciplina sugli enti lirici. Ricorda quindi che l'articolo 7 prevede la possibilità di contributi straordinari e l'articolo 8 quella di contributi ordinari per le istituzioni non contenute nella tabella.

Infine raccomanda la sollecita approvazione del disegno di legge, vivamente atteso dalle istituzioni culturali, proponendo a tal fine di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

21ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Di Pietro ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Bargone e Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0002º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Teracini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la presente seduta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, e che il Presidente del Senato ha già manifestato il suo avviso favorevole. Pertanto, ove la Commissione aderisse a tale richiesta, la forma di pubblicità prevista dalla citata norma regolamentare verrebbe adottata per il prosieguo dei lavori.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sugli indirizzi del suo Dicastero
(R046 003, C08ª, 0002º)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il ministro DI PIETRO.

Egli consegna alla Commissione due fascicoli di documentazione relativi l'uno alla politica delle infrastrutture e l'altro agli interventi in materia di viabilità. Nell'illustrarli, avverte preliminarmente che la struttura ministeriale e le articolazioni periferiche sono tali da non consentire al Ministro dei lavori pubblici di avere una visione completa del terri-

torio nazionale, ove questi si voglia limitare solo ad una osservazione a livello centrale e sulla base di informazioni d'ufficio.

Per ovviare a questi inconvenienti, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, egli ha ipotizzato un progetto di riunificazione dei due Ministeri in un unico grande dicastero delle infrastrutture e comunque, in attesa di ciò, anche assieme al Ministro dell'ambiente, ha avviato una serie di consultazioni con le varie regioni, le parti sociali e le aziende interessate, per acquisire un elenco completo delle priorità da essi indicate e raffrontarle con le disponibilità finanziarie centrali allo scopo di non fare promesse irrealizzabili.

Per quanto concerne la politica infrastrutturale, fa notare che il documento da lui sottoposto alla Commissione si sofferma più sulle specifiche attività che sui programmi generici. Al riguardo, dalla evidenziazione delle aree di intervento si può individuare che l'obiettivo del Ministero è quello di rilanciare le grandi opere infrastrutturali. In proposito, fatta salva la dovuta considerazione per l'opinione dei parlamentari verdi, fa notare che l'esigenza di rispetto dell'ambiente non può ridursi ad una mera affermazione pleonastica perchè tale esigenza è patrimonio di tutti i Ministeri e tutti i Ministeri hanno il dovere di rispettare l'ambiente, che rappresenta un bene assolutamente prioritario. Pertanto, avuto ovviamente riguardo all'esigenza dell'ambiente, occorre rilanciare le grandi opere infrastrutturali, in quanto il loro rilancio significa progresso economico e maggiore benessere anche per il Mezzogiorno (peraltro, le regioni meridionali potranno superare le loro note difficoltà solo attraverso una politica integrata delle opere pubbliche). D'altra parte, il rilancio delle opere pubbliche comporta anche nuova occupazione ed in tal senso egli, come Ministro dei lavori pubblici, ha dato grande impulso agli incontri con le parti sociali.

Sul piano normativo, l'obiettivo primario è quello di portare a completamento la legge n. 109 del 1994, che ha avuto il grande merito di ispirarsi al principio della progettualità. Eventuali modifiche a tale legge, pertanto, dovranno muoversi nel rispetto di questo principio. A titolo di esempio, fa notare che la ristrutturazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria è sicuramente una esigenza prioritaria, ma che non potrà essere realizzata in assenza di progetti concreti. Per questo motivo la documentazione da lui fornita indica quali sono i progetti esecutivi per le varie tratte (al riguardo, fa notare che risorse per 1.442 miliardi sono riferite a progetti già esecutivi, mentre 2.000 miliardi si riferiscono a progetti non ancora esecutivi e le restanti risorse sono ancora prive di allocazione mancando totalmente la progettualità). D'altronde l'assenza di progettualità non può essere ascritta sempre all'ANAS, in quanto spesso ciò dipende dai rapporti con le autorità locali. A tale ultimo riguardo, ricorda che tra le opere prioritarie vi è anche la autostrada Messina-Palermo, le cui difficoltà sono proprio dovute alla scarsità dei progetti esecutivi dipendenti dall'assenza di accordi con le autorità locali.

La realizzazione delle opere pubbliche è dovuta poi anche alla capacità di attirare i finanziamenti privati degli enti concessionari: per far ciò occorre poter adeguare le tariffe e gli oneri concessori pur senza superare i tassi concordati.

Il Ministro dei lavori pubblici afferma poi che dalla Agensud (ex Cassa per il Mezzogiorno) sono state trasferite agli enti locali oltre

23.300 opere pubbliche (addirittura lo Stato ha trasferito tutte le opere ad eccezione di quelle per le quali non ha trovato interesse da parte degli enti locali). I comuni i quali hanno completato le opere in questione hanno ricevuto i relativi finanziamenti, mentre restano da trasferire 2.200 miliardi relativi ad opere non ancora completate.

Dopo aver fatto rinvio alla documentazione rilasciata alla Commissione per quanto concerne il problema della riqualificazione urbana, fa presente che in materia di tariffe l'apposita commissione ministeriale ha elaborato un nuovo sistema che è stato trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, a sua volta, ha espresso su di esso un parere favorevole con osservazioni. Su tale argomento interverrà poi la Conferenza Stato-regioni e solo successivamente il Governo potrà emanare un decreto di approvazione del nuovo sistema. La Conferenza Stato-regioni è convocata per il prossimo 1 agosto, ma occorre che il Ministro dell'ambiente dia entro quella data il proprio concerto.

Sempre sul piano della normativa, avverte che è impegno di questo Governo varare il regolamento di esecuzione della legge n. 109, il quale attualmente è all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici e successivamente dovrà essere trasmesso prima al Consiglio di Stato e poi alle Commissioni parlamentari competenti. Annuncia che, comunque, sullo schema di regolamento varato dal precedente Governo vi sono da parte sua talune riserve. Nell'attesa della emanazione del regolamento, peraltro, si impegna a diramare una circolare interpretativa della citata legge n. 109.

Su sua iniziativa, il Governo ha poi presentato un disegno di legge di grande rilevanza sulla materia del *project financing* ed uno con il quale si trasferiscono alle regioni tutte le funzioni del Comitato per l'edilizia residenziale. È stato anche varato un disegno di legge, da lungo tempo atteso, relativo al ripiano dei disavanzi degli Istituti autonomi case popolari e alla loro conseguente trasformazione in enti pubblici economici (su tutti questi provvedimenti, auspica un rapido esame in sede di Parlamento).

Concludendo, aggiunge anche che, sul piano operativo, si ripromette di compiere una verifica della localizzazione, ai sensi dell'articolo 81 del DPR n. 616/1977, di tutte le opere di livello nazionale.

Si apre il dibattito.

Interviene per primo il senatore CASTELLI. Si sofferma in primo luogo sul piano decennale dell'ANAS chiedendo quali siano gli interventi previsti per il 1997 e se sarà effettuato uno stralcio annuale di tale piano. Chiede inoltre quali saranno le risorse destinate all'ANAS e se nella loro utilizzazione saranno seguite le indicazioni delle Regioni, in considerazione della nuova composizione di alcuni consigli regionali. Lamenta poi l'assenza nel piano decennale dei collegamenti con il resto dell'Europa. Tale questione infatti è indispensabile da affrontare se si vuole aiutare lo sviluppo delle piccole e medie imprese che operano soprattutto nelle regioni del Nord. Dichiarò infine di apprezzare quanto affermato dal Ministro in relazione alla concertazione con il Ministro dei trasporti. Chiede poi chiarimenti su un'affermazione fatta dal Ministro durante l'audizione del 18 giugno scorso alla Commissione lavori

pubblici della Camera dei deputati a proposito di due capitoli del bilancio dell'ANAS.

Il senatore LAURO esprime anzitutto vivo apprezzamento per la relazione del Ministro e per i principi di trasparenza in essa ravvisabili e giudica estremamente positiva l'affermata volontà di coordinamento con il Ministro dei trasporti soprattutto in relazione a quanto di positivo potrà scaturire per la situazione della flotta italiana che in questo momento sta attraversando un periodo assai critico. Quanto poi all'accennato problema dei commissari *ad acta* per quei comuni che non adempiano i loro compiti in materia di opere pubbliche chiede se non sia opportuno delegare tale materia alle Regioni. Esprime poi qualche perplessità sulla normativa relativa al condono edilizio ravvisando la necessità di modificare quella norma che impedisce la commercializzazione di beni ancora non condonati a causa della lentezza delle amministrazioni locali. Richiama infine l'attenzione del Ministro sulle esigenze, in particolare relative alla costruzione di ospedali e di infrastrutture pubbliche, delle isole minori.

Il senatore FIRRARELLO, dopo aver ringraziato il Ministro per l'ampiezza della relazione svolta e per la visione globale dei problemi in essa mostrata, richiama la necessità di dare presto attuazione alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, questione che finora è stata ampiamente approfondita da numerosi progetti di studio ma mai affrontata in modo realistico. Auspica quindi che si operi, nel senso indicato dal Ministro, un concerto con il Ministero dei trasporti per mettere in campo progetti volti ad ottenere finanziamenti europei. Si sofferma infine sulla necessità di dare completa attuazione all'autostrada Messina-Palermo che deve essere ancora completata e per la quale sono ormai definite le procedure anche presso gli enti locali e richiama l'attenzione del Ministro sulla necessità di interventi sul tratto stradale Catania-Siracusa.

Il senatore ERROI esprime un giudizio favorevole sull'annunciato intento, da parte del Ministro, di favorire il rilancio del settore delle opere pubbliche richiamando a tal proposito la sua attenzione sul problema della depurazione delle coste salentine che mancano delle infrastrutture necessarie, come ad esempio, gli impianti fognari. Dichiaro inoltre di condividere quanto affermato dal Ministro sulla necessità di promuovere nei diversi settori delle opere pubbliche sistemi di *project financing*, sottolineando la necessità di sensibilizzare le banche in questa direzione.

Il senatore BOSI dichiara di condividere pienamente l'esigenza, sottolineata dal ministro Di Pietro, di sbloccare il settore delle opere pubbliche e di snellire le procedure al fine di favorire una ripresa vigorosa di questo settore dell'imprenditoria nazionale. Ritiene tuttavia che il problema vada affrontato, pur nella sua complessità, prima che gli imprenditori ne abbiano a risentire in modo irreversibile. Chiede quindi più specificamente chiarimenti in merito ai progetti relativi alla variante di valico e suggerisce al Ministro di attribuire alle Regioni l'affidamento

delle opere pubbliche affinché possa essere verificato *in loco* l'affidabilità delle imprese che partecipano alle gare.

Il senatore VEDOVATO esprime anzitutto apprezzamento per l'annunciata volontà del Ministro di raccordare la propria azione a quella di tutti gli operatori che svolgono le loro attività nel settore dei lavori pubblici ed in particolare a quella del Ministro dei trasporti al fine di una visione più globale ed integrata dei problemi della mobilità. Un esempio di mancato raccordo tra i diversi soggetti può ad esempio essere rappresentato dalla costruzione dell'aeroporto Milano-Malpensa e dei molti problemi non risolti legati a quest'opera. Ritiene inoltre opportuno richiamare l'attenzione del Ministro sul tema della sicurezza stradale che riguarda, in modo più o meno drammatico, tutti i Comuni del territorio nazionale, da quelli metropolitani a quelli più piccoli, invitandolo a considerare con attenzione, sul piano dei lavori pubblici, un miglioramento degli attraversamenti urbani. Auspica infine che si metta termine alla pratica della proliferazione di provvedimenti contraddittori da parte dei molti soggetti che intervengono sulla rete stradale e sottolinea la necessità di una discontinuità rispetto al passato soprattutto nei comportamenti dell'ANAS che si è dimostrata incapace, al di là della volontà dei singoli operatori, di un corretto rapporto con gli enti locali. Chiede infine che quando il Ministro effettua i propri sopralluoghi nelle diverse realtà regionali siano invitati a partecipare anche i parlamentari di quelle Regioni al fine di raccordare l'azione governativa a quella parlamentare.

Il senatore DE CORATO esprime i suoi più vivi auguri al Ministro soprattutto in vista dei rapporti che intende instaurare con gli enti locali: l'impresa potrebbe infatti essere più difficile del previsto. Chiede quindi chiarimenti sul risanamento di alcuni Istituti Autonomi Case Popolari in quanto vi sono situazioni assai difficili da sanare. Fa peraltro presente che il Consiglio dei ministri non ha recepito, nella reiterazione del decreto-legge n. 286 del 1996, un emendamento approvato da questa Commissione che aveva invece individuato una soluzione al problema. Ritiene inoltre piuttosto ardita la volontà di trasferire *tout court* le funzioni attualmente attribuite al Comitato per l'edilizia residenziale alle Regioni. Quanto poi agli interventi finanziati con capitali privati chiede al Ministro se questo tipo di sistema possa funzionare anche in settori diversi da quello autostradale. In relazione all'ANAS ritiene poi che vi sia un'eccessiva autonomia dell'ente rispetto alle politiche del Ministero dei lavori pubblici. Ricorda infine al Ministro la necessità di intervenire in tempi rapidi sul tratto autostradale Milano-Venezia.

Il senatore SARTO esprime un giudizio favorevole sul coordinamento dei tre Ministeri interessati, ovvero quello dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente, in merito alla ricerca di una soluzione per i problemi legati alla variante di valico. La questione deve infatti essere presa in esame anche considerando attentamente i problemi dell'intermodalità. Ritiene pertanto quanto mai opportuna un'azione congiunta dei tre Ministeri su di un piano stabilito e all'interno del quale siano attentamente definite una serie di priorità.

Interviene infine il senatore VERALDI che, ringraziando il Ministro per aver assunto come problema prioritario l'ammodernamento e l'adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria a lungo dimenticata, si riserva di inviare al Ministro una nota scritta sulle questioni relative a questo tratto autostradale e che deposita agli atti della Commissione.

Conclusosi il dibattito, replica il ministro DI PIETRO il quale fa presente che la fattibilità del ponte sullo stretto di Messina non dipende dal Ministro dei lavori pubblici. A tale riguardo, egli ha invitato le parti interessate e ha fatto predisporre una relazione dalla quale emerge che solo quando sarà completato il progetto (per il quale sono già stati spesi 130 miliardi ma ne occorrono ancora 30) si potrà sapere con certezza sul piano tecnico se l'opera è o meno realizzabile.

Per quanto concerne la realizzazione delle pedemontane veneta e lombarda e della Brescia-Lumezzane, fa presente che, considerata la esiguità delle risorse, è necessario ricorrere all'autofinanziamento, ma ciò comporta una preventiva approvazione da parte del Governo degli aumenti tariffari.

Per quanto riguarda la variante di valico, assicura che si sta discutendo con grande serenità insieme al ministro Ronchi per trovare una soluzione che salvaguardi l'ambiente ma soddisfi anche le esigenze di viabilità tra Firenze e Bologna. Assicura comunque che tutto il percorso sarà preventivamente verificato alla luce della valutazione di impatto ambientale.

A causa della imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente PETRUCCIOLI avverte che la replica del Ministro dei lavori pubblici potrà essere completata in una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

15ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE***(1019) FUSILLO ed altri. - Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione**

(Esame e rinvio; congiunzione con i disegni di legge nn. 138, 151 e 638)

Il relatore BARRILE illustra il contenuto del disegno di legge in titolo, relativo alle modalità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, precisando che il testo in esame fa ugualmente riferimento, al pari dei disegni di legge nn. 138, 151 e 638, già deferiti al Comitato ristretto appositamente costituito, al testo unificato sulla materia, già accolto in sede referente dalla Commissione nella passata legislatura.

Dopo avere sinteticamente riepilogato i contenuti del disegno di legge, il relatore propone di congiungerne l'esame a quello dei disegni di legge nn. 138, 151 e 638, deferendone quindi l'esame al Comitato ristretto già costituito per l'esame dei medesimi.

Dopo che il senatore MINARDO ha sottolineato l'esigenza di procedere subito all'esame della materia, il Presidente SCIVOLETTO ricorda che, al termine della seduta odierna, è già prevista la convocazione della prima riunione del Comitato ristretto.

Nessun altro chiedendo di parlare, su proposta del relatore, la Commissione conviene quindi di congiungere l'esame del disegno di legge in titolo con quello dei disegni di legge nn. 138, 151 e 638, deferendolo al Comitato ristretto già costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

14ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(943) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il presidente CAPONI dà lettura del parere sul disegno di legge n. 943, pervenuto da parte della 5ª Commissione permanente; dà conto inoltre del parere espresso dalla medesima Commissione sugli emendamenti ad essa trasmessi.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Sugli emendamenti all'articolo 1 interviene il senatore DE CAROLIS, dichiarandosi preoccupato per la minaccia che gli ipermercati rappresentano nei confronti dei piccoli esercizi commerciali.

Non essendovi altre richieste di intervento si passa alle votazioni.

Previo parere contrario della relatrice e del Governo, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.1 che il senatore WILDE dà per illustrato.

La relatrice FIORILLO esprime parere contrario; egualmente contrario è il parere del sottosegretario CARPI, il quale sottolinea la necessità di mantenere centralizzata la gestione del sistema informatico dei mercati all'ingrosso, pena la sua perdita di operatività.

L'emendamento 2.1, posto ai voti, è quindi respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore WILDE illustra l'emendamento 3.1, mentre ritira l'emendamento 3.2, preannunciando in materia la presentazione di un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea, sul quale acquisisce il consenso di massima del rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 4 e 5 si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Previo parere contrario della relatrice e del Governo, con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.1, riferito all'articolo 7, che il senatore WILDE dà per illustrato.

Previo parere contrario della relatrice e del Governo l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 8, 9 e 10, si passa all'esame dell'emendamento 11.1 che il senatore WILDE dà per illustrato e che viene respinto dalla Commissione, dopo che sono stati espressi pareri contrari da parte della relatrice e del Governo.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti, il presidente CAPONI propone che venga conferito alla relatrice mandato a riferire all'assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente si svolgono una serie di dichiarazioni di voto.

Il senatore LARIZZA, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, sottolinea come sulle questioni relative al commercio all'ingrosso e all'Agenzia spaziale italiana occorrerà

tornare per un approfondimento. Con riferimento alle problematiche della ricerca applicata e con particolare riguardo all'articolo 9 del decreto preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in sede di esame in Assemblea.

Il senatore ASCIUTTI nel sottolineare come il provvedimento all'esame operi una sanatoria di situazioni pregresse, annuncia che i senatori appartenenti al Gruppo Forza Italia voteranno liberamente. A titolo personale annuncia che, sebbene con forti perplessità, voterà a favore del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, pur manifestando forti perplessità sull'articolo 11 del decreto contenente disposizioni urgenti a favore della GEPI e nel richiamare l'attenzione sulle forti perdite che caratterizzano la gestione di tale società, dichiara tuttavia che voterà a favore del conferimento del mandato al relatore. Presenterà in Assemblea un ordine del giorno in materia e proporrà al prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione l'audizione del Governo e del Presidente della GEPI sulle gravi questioni richiamate.

Dopo che il senatore WILDE ha manifestato voto contrario, il senatore NAVA esprime voto favorevole, pur sottolineando la necessità di approfondire talune materie su cui interviene il decreto e dicendosi d'accordo con l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Larizza.

Il senatore DE CAROLIS esprime voto favorevole, riservandosi di presentare in Assemblea alcuni ordini del giorno riguardanti le problematiche connesse alla GEPI, all'Agenzia spaziale italiana e agli UPICA.

Il presidente CAPONI esprime il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista-progressisti, pur manifestando perplessità per la disomogeneità delle materie interessate dal decreto e per l'approccio parziale con cui vengono affrontate le problematiche relative alla GEPI ed alla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta. Il suo Gruppo è comunque soddisfatto dell'avvenuta cancellazione del comma 1 dell'articolo 9 da parte della Camera dei deputati, che ha trovato conferma in sede di esame in Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandola altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,35.

15ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Pippo RANCI, Giuseppe AMMASSARI e Sergio GARRIBBA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dei designati a Presidente ed a membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

Il presidente CAPONI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere richiesto dalla legge n. 481 del 1995 sulle proposte di nomina del Presidente e dei membri dell'Autorità per l'energia e il gas pervenute da parte del Governo. Nell'ambito di tale procedimento è prevista la possibilità di procedere alle audizioni dei componenti designati e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo nella riunione del 18 luglio scorso ha deciso di procedervi. Informa inoltre di avere investito il Presidente del Senato di alcune questioni procedurali relative alle audizioni e all'emissione del parere e di avere ottenuto risposta con lettera del 23 luglio scorso di cui darà conto in seguito.

Il Presidente dà quindi il benvenuto al professore Pippo Ranci designato alla carica di Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, convenuto per l'audizione, seguiranno le audizioni del professor Ammassari e del professor Garibba.

Interviene il senatore TURINI il quale pone alcuni quesiti sul tema della diversificazione delle fonti di approvvigionamento, del ruolo dell'Autorità nella risoluzione del problema dei cosiddetti «oneri nucleari», nonché sulla struttura tariffaria - basata sul principio della tariffa unica nazionale - anche in riferimento alla diversità dei costi di produzione, e sul futuro della centrale di Montalto di Castro.

Il presidente CAPONI dà quindi la parola al professor Ranci per una prima risposta ai quesiti posti dal senatore Turini.

Il professor RANCI, afferma innanzitutto di ritenere che il tema della diversificazione delle fonti di energia non rientri fra i compiti dell'Autorità, ma debba piuttosto costituire oggetto delle scelte di politica energetica che spettano al Governo e al Parlamento. Funzione primaria dell'Autorità è, a suo giudizio, la difesa degli interessi del consumatore; quindi, con riguardo al problema dell'approvvigionamento energetico, compito dell'Autorità è quello di predisporre un sistema tariffario non rigidamente strutturato attraverso il riconoscimento di singole voci di costo, ma tale, pur nella sua unicità, da incentivare i produttori a ricercare le fonti più convenienti. Quanto al tema degli «oneri nucleari», ritiene che il compito essenziale dell'Autorità sia quello di restituire certezza, e in tempi brevi, ad una materia tanto controversa.

Con riguardo all'ultima questione posta dal senatore Turini, rileva come la legge n. 481 del 1995 tratti di tariffa unica solo con riferimento all'energia elettrica e non anche al gas e come occorra rivedere i sistemi che consentono il mantenimento di un tale principio nonostante la profonda diversità dei costi di produzione dell'energia. Al riguardo rileva come le più recenti direttive dell'Unione europea pongano, tra l'altro, le premesse per un superamento della rigida unicità tariffaria.

Quanto infine alla centrale di Montalto di Castro ritiene il problema non di competenza dell'Autorità.

Il presidente CAPONI propone che per accelerare i tempi dell'audizione si prosegua ascoltando prima tutte le questioni che i senatori intendono sollevare e dando quindi la parola al professor RANCI per la risposta.

Dà quindi la parola al senatore ASCIUTTI il quale dopo essersi riferito all'esperienza britannica che ha richiesto un periodo di quattro anni e un notevole impiego di risorse, rilevando come il settore elettrico sia caratterizzato da una situazione di monopolio naturale, chiede come veda il problema il professor Ranci; se cioè ritenga che ci si debba muovere in direzione di un assetto monopolistico ovvero oligopolistico e, nel caso in cui la sua propensione fosse per la prima soluzione, se abbia pensato all'ipotesi di un'aggregazione a livello dell'Unione europea.

Il senatore PAPPALARDO esprime dubbi sul fatto che i compiti dell'Autorità in via di costituzione siano circoscritti alla sola tutela dei consumatori e, rilevato come per quanto riguarda la vigilanza sul mercato, all'azione del costituendo organismo si affianchi quella dell'Autorità per la regolazione della concorrenza, richiama l'attenzione sui compiti di controllo e propositivi che le sono propri. A questo proposito chiede al designato Presidente in che misura egli intenda avvalersi delle prerogative che la legge n. 481 del 1995 gli assegna. Richiamandosi poi alle finalità cui dovrebbero essere orientate le privatizzazioni, che non consistono solo nell'assicurare introiti per la finanza pubblica, ma anche nello stimolo allo sviluppo della concorrenza, si sofferma sul rischio che nel settore elettrico si passi da un monopolio pubblico ad un monopolio privato. Ricordando l'esperienza inglese, che ha sollevato per alcuni aspetti perplessità e riserve, tanto maggiori considerato che la legge istitutiva dell'*Authority* ribadisce l'obiettivo dell'unicità del servizio e delle tariffe, chiede come si intenda conciliare nel settore elettrico lo sviluppo della concorrenza con tale unicità.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede quali saranno presumibilmente gli *standard* relativi ai modi di operare delle società elettriche; se la costituenda Autorità intenda rinnovarli periodicamente e con quali procedure. Rilevata poi la dicotomia esistente tra produzione e distribuzione di energia elettrica - settori che rispondono a leggi economiche diverse - chiede se si intenda intervenire, relativamente ad essi, in maniera differenziata.

Il senatore TRAVAGLIA, sottolineato come si tratti di tutelare innanzitutto i consumatori, spingendo i produttori a comportamenti conformi all'interesse pubblico generale, rileva come - in nome di tale interesse - i condizionamenti possono essere molteplici (si richiama in proposito, a titolo di esempio, alla scelta nucleare), con conseguenti squilibri per l'economicità di gestione delle imprese. Chiede in proposito in che modo concretamente si pensi di conciliare le opposte esigenze. Considerato poi che dai compiti dell'*Authority* restano escluse le scelte di po-

litica energetica che restano nelle competenze di Governo e Parlamento, chiede quale tipo di relazione si istituirà tra l'autorità politica e l'organismo in via di istituzione.

Il senatore Athos DE LUCA richiama l'attenzione sulle connessioni strettissime esistenti fra produzione e distribuzione di energia elettrica da un lato e tutela dell'ambiente e della salute dall'altro, chiedendo l'orientamento dell'Autorità in proposito. Domanda poi come si intendano recepire le direttive dell'Unione europea in materia di emissioni in atmosfera e come si intenda promuovere l'acquisizione di energie pulite. Chiede inoltre che attenzione l'*Authority* intenda riservare al tema del risparmio energetico ed a quello dello sviluppo di fonti rinnovabili.

Il senatore DEBENEDETTI, dopo aver sottolineato la svolta radicale che la sorta di «gradimento parlamentare» che la Commissione è chiamata ad esprimere rappresenta e il suo rilievo, quindi, anche per le nomine che seguiranno, relative ad altre Autorità di regolazione dei servizi pubblici, pone l'accento sull'importanza del compito di promozione di una evoluzione dell'assetto del settore. Con riferimento alla determinazione delle tariffe, esprime dubbi sul fatto che il meccanismo del *price cap* possa di per sè costituire una soluzione; perplessità gli sorgono anche con riferimento ai limiti dei poteri dell'Autorità se confrontati con quelli straordinari del produttore-monopolista.

Passa poi a considerare distintamente il settore della produzione e quello della distribuzione dell'energia elettrica. Rilevato come il primo debba caratterizzarsi per una pluralità di produttori, chiede al Presidente designato per l'Autorità per l'energia e il gas quale idea egli abbia con riguardo agli assetti proprietari scaturenti dalla privatizzazione, ricordando il caso della Francia che appare orientata verso un acquirente unico, ma che, a differenza dell'Italia, si caratterizza per la presenza di una grande industria nucleare. Passando a considerare il settore della distribuzione, ritiene che anche in esso possa svolgersi un certo livello di concorrenza (si richiama alle aziende municipalizzate che rappresentano una concorrenza potenziale); sino ad oggi, però, si è assistito ad un comportamento collusivo. Nel domandare attraverso quali interventi si possa pensare di abbattere le resistenze e nell'auspicare che il designato Presidente intenda operare a vantaggio dei consumatori (che possono assumere la veste di alleati dell'*Authority*), chiede al professor Ranci se egli intenda presentare le proprie dimissioni ove si rendesse palese che i poteri a lui attribuiti non gli consentono di svolgere concretamente i compiti di promozione della concorrenza che gli vengono assegnati.

Il senatore NAVA si sofferma sul problema della determinazione delle tariffe, alla cui base sta una precisa ricognizione dei costi, come ha affermato il designato Presidente nella sua audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati. Non si prevede - a quanto è dato di capire - un'articolazione delle medesime a favore delle piccole e medie imprese, nè è possibile - anche se a suo parere si renderebbe necessaria - la previsione di facilitazioni per il Mezzogiorno. Chiede al professor Ranci delucidazioni in proposito.

Replicando alle questioni poste il professor RANCI rileva, in primo luogo, come il settore elettrico sia oggi caratterizzato da condizioni di monopolio naturale solo con riferimento alla fase della trasmissione; il momento della generazione dell'energia può essere, invece, oggetto di una piena concorrenza tra produttori ed anche la fase della distribuzione, seppur normalmente caratterizzata da condizioni di monopolio naturale, può essere oggetto di qualche forma di competizione. Compito delicato dell'Autorità è quello di conciliare queste diverse fasi e di regolare il settore in modo efficiente; a tal fine le indicazioni di riferimento sono contenute nel documento presentato alla fine del 1995 dal Ministro dell'industria, recante le linee fondamentali per la riforma del settore elettrico nazionale, condizioni che dovranno, peraltro, essere aggiornate alla luce dei più recenti sviluppi della normativa comunitaria.

Nel suo complesso, comunque, il settore elettrico non è caratterizzato da condizioni concorrenziali e di mercato ed è proprio ciò a giustificare la costituzione di una apposita Autorità di regolazione il cui compito è di creare condizioni che suppliscano all'assenza di concorrenzialità, al fine di una piena tutela delle esigenze dei consumatori. Solo per questa via, e dunque indirettamente, l'attività dell'Autorità può contribuire allo sviluppo industriale delle aree depresse che resta, invece, compito proprio degli organi politici. Venendo a considerare le questioni concernenti l'obbligo del servizio universale, rileva come in tutti i paesi questo venga imposto alle imprese del settore elettrico e come la sua garanzia e piena attuazione sia tra i compiti principali dell'Autorità. Quanto invece al principio della tariffa unica, questo è previsto e prescritto dalla legislazione nazionale italiana ed in quanto tale dovrà essere rispettato anche se, come si è accennato, la più recente normativa europea parrebbe muovere in direzione di un suo, se pur parziale, superamento.

Con riferimento alle tematiche ambientali la legge n. 481 del 1995 fa ad esse un richiamo vago, che dovrebbe essere meglio precisato dal legislatore, cui spetta ogni primaria decisione in materia. Allo stesso modo non sembra essere compito dell'Autorità quello di definire gli assetti proprietari delle imprese operanti nel settore, che piuttosto rientra fra le competenze del Governo. Quanto, infine, all'ultima questione posta dal senatore Debenedetti, ritiene che lo strumento delle dimissioni possa essere, in circostanze date, un mezzo utile per servire il paese.

Il presidente CAPONI ringrazia il professor Ranci per aver preso parte all'audizione e per le risposte fornite ai senatori e lo congeda. Dispone, quindi, l'introduzione del professor Garribba, cui i senatori interessati possono rivolgere dei quesiti.

Il senatore TURINI domanda in che misura le prospettate privatizzazioni e la liberalizzazione del mercato elettrico in Italia intendano seguire l'esperienza britannica. Quanto agli approvvigionamenti, chiede se il professor Garribba ritenga sufficiente una diversificazione fondata su due sole fonti energetiche e come pensi di intervenire in proposito. Chiede poi come egli si orienti in relazione alla questione degli oneri nucleari attualmente inseriti nelle tariffe elettriche e, con riferimento al settore del gas - i cui approvvigionamenti risultano concentrati in Rus-

sia e in Algeria – come intenda impostare il problema della determinazione delle tariffe, in virtù anche della particolare vulnerabilità che deriva da tale tipo di concentrazione geografica.

Il senatore DEBENEDETTI, riferendosi a un'affermazione contenuta nelle risposte del designato presidente Ranci, sottolinea come una corretta interpretazione della legge n. 481 del 1995 avrebbe richiesto che il Parlamento esprimesse prima il parere sull'assetto del settore, pervenendo solo in seguito ad esprimersi sulle nomine a membri dell'Autorità per l'energia e il gas.

Il senatore ASCIUTTI, riferendosi ad alcuni dati statistici relativi al decennio 1985-1995, rileva come il costo dell'energia si sia ridotto in Italia in misura inferiore rispetto a quanto verificatosi in Gran Bretagna. Dopo aver chiesto al professor Garribba la sua opinione in merito, domanda anche un suo giudizio relativamente all'articolo 1, comma 1, della legge istitutiva dell'*Authority*, nonché – in considerazione delle sue competenze ingegneristiche – quale possa essere lo sviluppo futuro delle fonti di energia. Chiede infine la sua opinione in merito ai danni da campi elettromagnetici.

Risponde il professor GARRIBBA rilevando preliminarmente come l'esperienza del Regno Unito presenti aspetti interessanti che andranno adeguatamente approfonditi onde valutarne le modalità di trasfusione nel sistema italiano. Quanto alle questioni sollevate in merito alle interconnessioni con l'ambiente, l'Autorità potrà esprimere dei pareri, in stretta correlazione con la situazione italiana che presenta, al riguardo, elementi di fragilità superiori a quelli della Gran Bretagna. Le fonti di approvvigionamento nel Regno Unito risultavano più equilibrate rispetto a quelle che caratterizzano il sistema italiano; l'esperienza britannica comunque presenta elementi positivi ed elementi negativi ed ha prodotto vantaggi e svantaggi per gli utenti. Quanto alla richiamata tariffa unica, rileva come differenziazioni dovranno essere previste per tipo di utente e nell'arco della giornata. Riferendosi ancora all'esperienza britannica, richiama l'attenzione sul fatto che importanti risorse per lo sviluppo tecnologico sono state disperse per la mancata creazione di sistemi consorziati: sottolinea al riguardo l'importanza di tale tipo di aggregazione, che dovrebbe interessare anche i rapporti con l'esterno, coniugando, nei limiti del possibile, principi di competizione ed elementi di collaborazione.

Passa poi a considerare la questione degli «oneri nucleari» che rappresenta una delle prime tematiche con cui sarà chiamata a confrontarsi l'*Authority*: al riguardo, nella sua veste attuale, non può anticipare alcun orientamento, anche se appare indubbio trattarsi di meccanismi macchinosi che meritano attenta riflessione. Ricorda poi come l'Enel sia tuttora in possesso di alcune centrali nucleari, gli oneri per la cui chiusura risultano di difficile definizione: prospetta quindi un'iniziativa di scorporo in vista delle privatizzazioni. Con riguardo alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento – versante rispetto al quale l'Italia presenta una situazione anomala rispetto agli altri paesi dell'OCSE – ritiene che si possa muovere in direzione di una diversificazione geografi-

ca, fondandosi anche sui sistemi reticolari che si stanno affermando a livello europeo.

Gli indirizzi della politica energetica competono a Governo e Parlamento e rispetto ad essi l'Autorità potrà fornire solo elementi di valutazione. Rilevato come sul settore del gas incidano fortemente gli oneri fiscali e come la perequazione tariffaria in tale settore presenti aspetti diversi da quella del settore elettrico, si sofferma poi sul ruolo dell'Autorità nei suoi rapporti con le istituzioni e con il mercato. Quanto al futuro dell'energia nucleare, dopo aver rilevato come non esista oggi in Italia un'opzione nucleare, riscontra la possibilità dell'aprirsi di nuove frontiere per l'uso civile di tale tipo di energia, richiamando poi l'attenzione sulle difficoltà, alla luce dei più recenti sviluppi della politica internazionale, di un controllo efficace della diffusione delle conoscenze sulle tecnologie nucleari.

(La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,10).

Dopo che il presidente CAPONI ha ringraziato e congedato il professor Garribba viene introdotto il professor Ammassari.

Ha la parola il senatore TURINI, il quale pone alcune questioni relativamente al tema della diversificazione delle fonti primarie di approvvigionamento ed al ruolo che l'Autorità dovrebbe svolgere per la risoluzione del problema dei cosiddetti «oneri nucleari».

Interviene quindi il senatore PAPPALARDO che, richiamando i propositi che il legislatore si è prefissato nella approvazione della legge n. 481 del 1995, rileva come, tra i compiti dell'Autorità, vi sia, da un lato, quello di ridefinire le tariffe elettriche secondo il metodo del *price cap* e dall'altro, quello di verificare la congruità di alcuni oneri impropri che gravano sulle tariffe medesime. In proposito chiede se sia intenzione dell'Autorità di procedere prima alla determinazione delle nuove tariffe e solo successivamente all'accertamento degli oneri impropri oppure, inversamente, pronunciarsi subito sulla congruità di tali oneri. Chiede infine chiarimenti sul metodo del *price cap* rispetto al quale sembra vi siano diverse interpretazioni.

Il senatore DEBENEDETTI chiede, preliminarmente, al Presidente se non ritenga utile che la Presidenza del Senato e la Giunta del Regolamento siano interpellate per ottenere chiarimenti sulla disciplina che regola queste audizioni, che dovrebbe essere tale, a suo giudizio, da garantire un approfondito dibattito e il diritto di replica dei singoli senatori.

Con riguardo poi ai temi in questione, rileva come l'Autorità per l'energia sia qualificata dalla legge come autorità di regolazione e non già di mero controllo; chiede poi al professor Ammassari la sua opinione circa la compatibilità tra gli incarichi da esso, ad oggi, rivestiti presso il Ministero dell'industria e la nomina a membro di una Autorità qualificata, dalla legge, come indipendente.

Interviene quindi il presidente CAPONI che, replicando al senatore Debenedetti, ricorda che il Presidente del Senato ha ritenuto, nella lette-

ra cui ha fatto cenno all'inizio della seduta, che debba ritenersi applicabile, alle audizioni in esame, la disciplina recata dall'articolo 48 del Regolamento.

Il senatore ASCIUTTI, richiamandosi all'esperienza inglese e a quella di altri paesi europei, chiede come condizioni di progressiva liberalizzazione del settore elettrico possano essere rese compatibili con le esigenze degli utenti e con quelle di una piena efficienza del servizio. Svolge quindi considerazioni critiche sull'esperienza italiana e pone l'accento su singole situazioni, quali, ad esempio, quella del mancato completamento della centrale di Pietrafitta, testimonianze evidenti di inefficienze che occorre superare.

Ha quindi la parola il senatore SELLA di MONTELUCE, il quale chiede chiarimenti sui rapporti tra l'Autorità per l'energia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il senatore NAVA domanda infine come e con quali strumenti l'Autorità intenda rendere compatibile l'introduzione di elementi di concorrenza nel settore della produzione e della distribuzione dell'energia, con le esigenze di sostegno e di sviluppo delle aree più deboli del paese.

Risponde agli intervenuti il professor AMMASSARI, rilevando preliminarmente la pericolosità per la sicurezza degli approvvigionamenti che deriva dall'elevato livello di dipendenza dal petrolio che caratterizza la situazione italiana. Nel sottolineare come l'uscita dal nucleare abbia aumentato tale rigidità, ritiene che le vie d'uscita vadano ricercate nell'affermarsi di una forte interconnessione europea che va ulteriormente sviluppata.

Si sofferma poi diffusamente sulla vicenda delle «quote di prezzo», richiamandosi al blocco delle tariffe elettriche deciso in due successive circostanze dalle istituzioni competenti ed ai corrispondenti apporti al fondo di dotazione dell'Enel. Si diffonde sulle vicende che hanno portato all'inserimento in tariffa dei diversi sovrapprezzi e che stanno alla base dell'attuale complicatezza delle tariffe elettriche, rilevando l'esigenza di introdurre elementi di trasparenza. Si tratta di un compito che l'Autorità è chiamata a svolgere nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad un'operazione non facile, che richiederà l'adozione di meccanismi di approssimazione successiva. Dopo essersi brevemente soffermato sul sistema del *price cap*, si diffonde sui compiti della costituenda Autorità, riconducibili in sintesi alla vigilanza sulla qualità del servizio, che dev'essere uniforme su tutto il territorio nazionale, ed alla necessità di favorire l'accesso ad una pluralità di operatori. Rispondendo alla domanda relativa ai confini ed alle interconnessioni tra l'attività dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la costituenda Autorità per l'energia e per il gas, sottolinea come non vi sarebbe bisogno di istituire quest'ultima ove fosse già in funzione un meccanismo concorrenziale efficace.

Il presidente CAPONI ringrazia il professor Ammassari per essere intervenuto all'audizione odierna e per i chiarimenti da lui forniti alla

Commissione. Dichiara quindi chiusa la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta di oggi.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C10ª, 0004ª)*

Il presidente CAPONI avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentati dei Gruppi, è convocato al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 943**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1 dopo le parole: «alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico» aggiungere le seguenti: «e alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale».

1.1

BESOSTRI, WILDE

Al comma 2 dopo le parole: «alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico» aggiungere le seguenti: «e alle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale».

1.2

BESOSTRI, WILDE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Sono riaperti i termini per la presentazione della documentazione necessaria ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo nuova graduatoria appositamente redatta per le società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico e per le società per azioni a prevalente capitale pubblico locale che realizzino mercati alimentari all'ingrosso.

«2-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.3

BESOSTRI, WILDE

Dopo il comma 2, aggiunge i seguenti commi:

«2-bis. Sono riaperti i termini per la presentazione della documentazione necessaria ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 11, com-

ma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo nuova graduatoria appositamente redatta, per le società consortili e per le società per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso.

«2-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996/1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

1.4

WILDE, LAGO

Art. 2.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Consorzio obbligatorio di cui al presente articolo deve essere strutturato e gestito su base regionale».

2.1

WILDE, LAGO

Art. 3.

Al comma 4, sostituire le parole: «sovrattassa del 2 per cento» con le seguenti: «sovrattassa dell'1 per cento».

3.1

WILDE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le camere di commercio aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, ivi compresi i Segretari generali, all'INPDAP, gestione autonoma ex-CPDE, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorchè la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 21 della legge 3 maggio 1965, n. 315 e 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto Istituto ha effetto dalla data di assunzione».

3.2

PREIONI, WILDE

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 6. - 1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995,

n. 337, le parole «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1996». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto da tre revisori dei conti iscritti al relativo albo nazionale. Gli oneri ed i compensi relativi sono posti a carico della liquidazione.

2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina tre nuovi commissari liquidatori, di cui uno con funzioni di presidente e due di coadiutori. Non potranno assumere la carica di commissario coloro che abbiano già ricoperto tale incarico o che abbiano prestato la loro opera nell'ENCC o nelle società collegate.

3. L'estinzione della situazione debitoria dell'ENCC e delle società collegate deve avvenire mediante alienazione del patrimonio immobiliare a soggetti privati».

6.1

WILDE, LAGO

Sopprimere il comma 1.

6.2

WILDE, LAGO

Al comma 1 sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

6.3

WILDE, LAGO

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni competenti» aggiungere le seguenti: «previa predisposizione di un progetto di fattibilità da sottoporre al Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

7.1

WILDE, LAGO

Art. 11.

Sopprimere i commi 2 e 3.

11.1

WILDE, LAGO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

21^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (n. 22)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11^a, 0005^o)

Il relatore ZANOLETTI riferisce sul documento in titolo facendo presente in primo luogo che lo schema di decreto delegato è il primo presentato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 23, lettera b) della legge n.335 del 1995 (Riforma del sistema previdenziale) che assegna al legislatore delegato il compito di armonizzare ai principi ispiratori di quella legge di riforma i trattamenti pensionistici particolari di una serie di categorie: magistrati, avvocati, personale militare, della carriera diplomatica e prefettizia, nonché i dipendenti della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi e della Consob. A questo riguardo sottolinea che il campo di applicazione del decreto delegato, definito dall'articolo 1, non chiarisce se la disciplina stessa debba intendersi estesa anche al personale della Consob: questo è un punto che sarebbe opportuno che il Governo chiarisca. Dopo aver quindi delineato per sommi capi la disciplina che attualmente regola il trattamento previdenziale del personale della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, il Relatore illustra la nuova disciplina proposta dal Governo, rilevando in particolare che il comma 1 dell'articolo 2 conferma che la disciplina delle forme pensionistiche in esame, relativamente ai lavoratori assunti dal 28 aprile 1993, è quella posta dal decreto legislativo n.124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, che riguarda le forme di previdenza complementari volontarie. L'articolo 3 reca invece la disciplina

per l'erogazione del trattamento pensionistico ai lavoratori in servizio al 31 dicembre 1995 e assunti prima del 28 aprile 1993, disciplina che eleva i requisiti contributivi e di età anagrafica e che prevede delle percentuali di penalizzazione graduate in relazione agli anni mancanti al requisito contributivo di 35 anni di anzianità, secondo le tabelle allegate all'articolo stesso. L'articolo 4 concerne il calcolo della retribuzione pensionabile e reca una disciplina peggiorativa, rispetto all'attuale ordinamento, per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni alla data del 31 dicembre 1995, prevedendosi ora che per la determinazione di tale retribuzione si dovrà fare riferimento non più al trattamento economico in godimento all'atto della cessazione dal servizio, bensì a quello del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento pensionistico, fino ad un massimo di 5 anni; il secondo comma dello stesso articolo modifica il criterio di determinazione dell'aliquota di rendimento relativa all'indennità di contingenza, che nella normativa attuale corrisponde all'aliquota fissa dell'81 per cento e che invece dovrebbe ora variare dal 40 all'81 per cento in relazione all'anzianità posseduta, conformemente a tutte le altre voci pensionabili.

Il Relatore informa poi la Commissione sui risultati dell'incontro che ha effettuato questa mattina con un gruppo nutrito di rappresentanti sindacali del personale della Banca d'Italia, dell'Uic e della Consob che avevano chiesto di essere ascoltati dalla Commissione, incontro che ha fatto emergere posizioni convergenti e unitarie di critica radicale al provvedimento. Quattro sono le obiezioni pregiudiziali formulate: il personale della Banca d'Italia è già iscritto all'assicurazione generale obbligatoria secondo le regole del settore privato stabilite dalla legge di riforma dell'anno scorso; il Fondo pensioni della Banca d'Italia, che nasce nel 1967 quando la Banca acquisisce il patrimonio di una Cassa previdenziale istituita nel 1949 tra i dipendenti della Banca stessa, ha natura integrativa e non sostitutiva rispetto all'assicurazione generale obbligatoria, di modo che l'intervento del legislatore è da ritenersi illegittimo; le prestazioni erogate gravano sul bilancio della Banca d'Italia o, anche se assai parzialmente, sui lavoratori e non sui bilanci dell'Inps e dello Stato; il Ministro del lavoro ha consultato, in vista della predisposizione dello schema di decreto i dirigenti della Banca, ma non i Sindacati che saranno ricevuti, su loro richiesta, soltanto il prossimo 30 luglio. Nel merito del provvedimento, alcune delle obiezioni formulate dai Sindacati sono invece le seguenti: la discrasia rilevabile tra la legge di riforma previdenziale e lo schema di decreto per quanto riguarda il riferimento all'anzianità di servizio per il cambiamento del regime pensionistico fissato nella prima a 18 anni e nel secondo a 20 anni; la penalizzazione per chi ha maturato anzianità di servizio presso altri enti prima di diventare dipendente della Banca; non si giustifica l'abolizione di fatto della liquidazione in forma di capitale del trattamento maturato. In conclusione, i rappresentanti sindacali hanno poi fatto riferimento ad un ordine del giorno, il n. 21, approvato dal Senato il 3 agosto 1995 in sede di esame del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale, che impegnava il Governo a rispettare comunque le discipline pensionistiche complementari definite sulla base di accordi tra le parti e hanno fatto presente di avere già illustrato alla Banca proposte di armonizzazione

che si ispirano ai decreti di regolamentazione del trattamento pensionistico del personale del Senato e della Presidenza della Repubblica emanati nel dicembre scorso.

Si apre la discussione generale.

Il primo ad intervenire è il senatore MULAS il quale sottolinea anch'egli, presente all'incontro, la convergenza di tutte le rappresentanze sindacali su una posizione di netta critica al provvedimento che risulta in effetti assai discutibile da diversi punti di vista, mettendo oltretutto in discussione diritti quesiti; è chiaro che se il prossimo 30 luglio non si arriverà ad una positiva definizione della questione, il personale della Banca d'Italia metterà in atto le forme di protesta già preannunciate.

Il senatore Michele DE LUCA osserva che il decreto legislativo stabilisce che per l'avvenire si applichi al Fondo della Banca la disciplina disposta per i Fondi pensione, la cui fonte istitutiva è rappresentata dalla contrattazione collettiva, sia pure nel rispetto dei principi di legge. Ritiene pertanto di accogliere, stante la natura complementare della previdenza in questione, le indicazioni pregiudiziali dei Sindacati in forza delle quali il parere sullo schema di decreto legislativo dovrebbe essere subordinato ad una serie di condizioni particolarmente pesanti di modo che il Governo si convinca ad emanare un provvedimento definitivo che contenga solamente i principi fondamentali dell'armonizzazione, affidandone la fase attuativa alla contrattazione. Lo schema all'esame della Commissione produrrebbe oltretutto un risultato per i dipendenti della Banca più sfavorevole rispetto all'ordinamento attuale, ma certamente più favorevole rispetto all'ordinamento generale del sistema previdenziale; la disciplina inoltre contiene trattamenti discriminatori e peggiorativi per chi, ad esempio, ha accumulato nella propria carriera lavorativa una contribuzione maturata presso altri Enti rispetto ai lavoratori che sono stati sempre dipendenti della Banca, con possibili conseguenze di particolare gravità considerato che la Banca favorisce il reclutamento di personale che ha già avuto esperienza presso altri Istituti di credito.

Il senatore MANZI riconosce che il problema dell'armonizzazione è un problema serio che risponde all'esigenza di eliminare una serie di privilegi acquistati nel tempo e la cui rinuncia è per i diretti interessati sempre spiacevole, ma non condivide affatto la decisione del Ministro di non consultare i Sindacati dei lavoratori prima di inviare lo schema di decreto legislativo al Parlamento, il quale dunque dovrebbe rinviare ogni sua decisione fino a quando il Governo e le parti sociali coinvolte non abbiano definito una possibile intesa.

Il senatore TAPPARO, dichiaratosi d'accordo con il senatore De Luca per quanto riguarda il merito delle sue considerazioni, manifesta invece molte perplessità circa l'indicazione da ultimo formulata dal senatore Manzi ritenendo che il Parlamento non possa sottostare alle decisioni che il Governo può o non può assumere; corrisponde infatti ad un suo auspicio che il Governo attui la concertazione con le parti sociali, ma ciò non può ledere il diritto e il dovere del Parlamento di esercitare

in pieno la sua autonomia decisionale, non potendo la sfera del potere legislativo essere subordinata a nessun'altra sfera. Ciò valga a maggior ragione in relazione ad un provvedimento che non deve certamente far violenza dei diritti acquisiti dai lavoratori o sottrarre ad essi il frutto dei loro sacrifici, ma che necessariamente e giustamente deve attuare uno dei principi della legge di riforma del sistema previdenziale, quello della armonizzazione.

Il senatore BONATESTA si chiede provocatoriamente perchè interventi di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali debbano avvenire sempre a danno e non a vantaggio dei lavoratori, estendendo ad esempio a tutti le conquiste che alcune categorie sono riuscite ad ottenere. Non vorrebbe inoltre che la giusta difesa dell'autonomia del Parlamento facesse dimenticare ad ogni parlamentare che egli è espressione di un corpo elettorale e deve pertanto rappresentare interessi, esigenze ed orientamenti cercando di non alimentare lo scontro sociale. Se pertanto i rappresentanti di tutti i lavoratori si esprimono uniformemente e radicalmente contro questo schema di decreto, si riconosca la validità di tali valutazioni, si chieda al Governo di chiarire la propria posizione e ciascun parlamentare assumerà le proprie personali responsabilità.

Il senatore MONTAGNINO, pur comprendendo il carattere provocatorio delle osservazioni testè formulate dal senatore Bonatesta, tiene a precisare che l'armonizzazione non si realizza al meglio o al peggio, ma cercando di trovare un punto di equilibrio a garanzia di tutti, anche perchè il ruolo dei parlamentari è quello di rappresentare non le singole categorie, ma la collettività. Pur ritenendo quindi pertinenti alcune osservazioni di merito, deve ribadire che il ruolo di un Sindacato confederale è quello di contemperare interessi ed esigenze di tutte le categorie secondo un criterio di equità.

Il presidente SMURAGLIA rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (n. 24)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)

(R144 003, C11ª, 0001°)

Introduce l'esame il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda preliminarmente che il provvedimento in titolo recepisce la direttiva 92/57/Cee del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione della delega conferita con l'articolo 6, comma 3 della legge n. 52 del 1996, legge comunitaria per il 1994. Dopo aver fatto presente che la predetta direttiva costituisce l'ottava direttiva particolare rispetto alla direttiva quadro 89/391/Cee, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, il Presidente relatore stigmatizza il ritardo, di ben tre anni, con

cui l'Italia perviene al recepimento della direttiva 92/57/Cee, recepimento che avrebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 1993, e lamenta altresì che il tardivo invio alle Camere dello schema di decreto legislativo, a ridosso dell'interruzione estiva dei lavori parlamentari, abbia ridotto di fatto e in misura consistente il termine di quaranta giorni, assegnato per l'espressione del parere ai sensi della legge comunitaria 1996. I più ristretti tempi di esame si traducono in una vera e propria lesione delle prerogative del Parlamento e, inoltre, non consentono di rispondere alle sollecitazioni di organismi e associazioni che hanno fatto richiesta di essere ascoltati sulla materia oggetto del provvedimento in titolo e che stanno inviando alla Presidenza della Commissione memorie e documenti, che verranno peraltro attentamente valutati.

La materia trattata nel provvedimento in titolo è di particolare rilevanza e delicatezza, poichè gli infortuni sul lavoro ricorrono con preoccupante frequenza proprio nei cantieri temporanei, dove è diffuso più che altrove il ricorso al lavoro nero, e dove è più accentuato il fenomeno della mancanza di coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori. Il pregio della direttiva e dello schema di decreto in titolo, che si attiene in modo complessivamente puntuale ai principi posti dalla normativa comunitaria, consiste proprio nell'intento di prospettare una soluzione globale ai problemi della sicurezza, prevedendo precise modalità di coordinamento e ponendo specifiche responsabilità in capo al committente, integrando efficacemente, per questi profili, la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Di particolare rilievo è l'introduzione, all'articolo 11, dell'obbligo di notifica preliminare, da trasmettere all'organo territoriale di vigilanza a cura del committente, ma la previsione che tale comunicazione venga effettuata prima dell'inizio dei lavori sembra eccessivamente vaga, mentre sarebbe preferibile fissare un termine più preciso, per evitare che l'adempimento avvenga a ridosso dell'inizio dei lavori medesimi. Analoga perplessità desta l'assenza di indicazioni più specifiche in ordine al contenuto della notifica, mentre sembra meritevole di approfondimento il problema della definizione delle caratteristiche dimensionali dei cantieri per i quali sorge l'obbligo di cui all'articolo 11, poichè con la attuale formulazione di esso, stante il rapporto ivi definito tra lavoratori e giornate di lavoro, risulterebbero escluse le piccole aziende.

In armonia con quanto previsto nei decreti legislativi n. 626 del 1994 e n. 242 del 1996, che, come precisa il comma 2 dell'articolo 1, trovano applicazione anche nel comparto dei cantieri temporanei o mobili, lo schema di provvedimento in titolo stabilisce apprezzabilmente uno stretto raccordo tra informazione, prevenzione e partecipazione dei lavoratori e dei loro organismi rappresentativi.

Vi è però da riscontrare una carenza di coordinamento con alcune norme vigenti dell'ordinamento interno, e in particolare con la legge n. 216 del 1995, in materia di appalti pubblici. Di tale normativa andrebbe soprattutto recepito il riferimento prioritario ai progetti esecutivi rispetto ai progetti di carattere generale: infatti, ove i piani di sicurezza dovessero essere redatti sulla base dei piani di massima e non sulla base dei piani esecutivi, successive ed eventuali variazioni in corso d'opera potrebbero vanificare le misure adottate, senza particolari conseguenze per il committente. Invece il riferimento diretto al progetto esecutivo, ol-

tre a rendere più incisivi i piani di sicurezza, vincola le imprese a una valutazione più congrua degli oneri ad essi relativi, il che appare tanto più necessario se si considera che proprio su tale voce i responsabili dei cantieri tendono a conseguire i più consistenti risparmi di spesa. È altresì auspicabile un maggior raccordo con le altre direttive particolari, per evitare possibili incongruenze nei provvedimenti di attuazione.

Altri aspetti del provvedimento sembrano meritevoli di ulteriore approfondimento: la formulazione dell'articolo 7 sembra troppo poco stringente laddove ci si limita a prevedere che i lavoratori autonomi debbano solo tenere conto e non attenersi alle indicazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Anche la attribuzione al Ministero del lavoro della facoltà di disciplinare con propri decreti specifici profili - si veda in proposito l'articolo 4, comma 3, e l'articolo 12, comma 2 - risulta discutibile dal punto di vista sia tecnico che giuridico, poichè in assenza di un preciso obbligo tale facoltà risulta eccessivamente generica e indeterminata nelle finalità.

Mentre la previsione di specifici momenti di verifica del coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzati all'attuazione di quanto stabilito negli accordi tra le parti sociali appare particolarmente positiva e condivisibile, destano perplessità alcune previsioni dell'articolo 17, soprattutto nella parte in cui viene praticamente soppressa la riunione annuale di prevenzione e protezione dei rischi, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all'anno; nonchè nella parte in cui si prevede, in alcuni casi particolari, che la visita del medico competente agli ambienti di lavoro possa essere sostituita con l'esame dei piani di sicurezza. Anche in questo ultimo caso lo schema di decreto in titolo compie un passo indietro rispetto a quanto prescritto dal Titolo I, Capo IV, del citato decreto legislativo n. 626.

In conclusione il Presidente relatore si riserva di presentare uno schema di parere all'esito della discussione, che si svolgerà nella prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (n. 25)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Esame e rinvio)

(R144 003, C11ª, 0002º)

Riferisce alla Commissione il presidente SMURAGLIA, il quale ricorda preliminarmente che il provvedimento in titolo interviene su una materia già regolata dalla direttiva 77/576/Cee del Consiglio del 25 luglio 1977, recepita in Italia, con deplorabile ritardo, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1982. La direttiva 92/58/Cee, che costituisce la nona direttiva particolare rispetto alla direttiva quadro 89/391/Cee, amplia ed aggiorna la precedente normativa, in particolare aggiungendo agli strumenti di segnalazione tradizionali nuove forme di segna-

letica, luminosa, acustica, verbale e gestuale. Come nel caso dell'attuazione della direttiva in materia di sicurezza nei cantieri mobili o temporanei, il recepimento da parte dell'Italia interviene con notevole ritardo, se si considera che la direttiva 92/58/Cee impegnava gli Stati membri ad emanare le norme di attuazione entro il 24 giugno 1994. Inoltre, il ritardo nella trasmissione dello schema di decreto legislativo in titolo ha, nei fatti, fortemente ridotto il termine concesso al Parlamento per l'espressione del parere, e anche in questo caso non si può non denunciare una lesione delle prerogative delle Camere, chiamate ad esprimersi su provvedimenti importanti in tempi eccessivamente ridotti.

In linea generale, il provvedimento in titolo recepisce in modo puntuale le indicazioni recate dalla direttiva comunitaria. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, l'articolo 1, del comma 1, fa riferimento ai settori disciplinati dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni. Dato però che tale decreto legislativo, al comma 2 dell'articolo 1, prevede che per alcuni specifici settori della pubblica amministrazione le normative di attuazione in materia di sicurezza vengano definite con decreto del Ministro competente, dovendosi tenere conto delle particolari esigenze dei servizi, occorrerebbe chiarire se il legislatore delegato considera l'adozione di tali atti necessaria anche per la definizione delle materie oggetto del provvedimento in titolo.

Sarebbe inoltre opportuno superare la genericità di alcune formulazioni, in particolare per quanto attiene alle disposizioni in materia di informazione e di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In conclusione il Presidente relatore si riserva di formulare per la prossima settimana uno schema di parere, udite le osservazioni che verranno espresse nel dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARELLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.**La seduta inizia alle ore 16.**SULLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI*
(A007 000, C12^a, 0008^o)

Il senatore DI ORIO invita il presidente CARELLA a rappresentare nelle sedi idonee l'opportunità che la competenza della 12^a Commissione sia estesa anche alle materie già rientranti nella sfera di competenza della Commissione affari sociali della Camera dei deputati.

Il presidente CARELLA condivide l'esigenza espressa dal senatore DI ORIO ed assicura che se ne farà interprete presso le sedi competenti nelle forme congrue.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio 1996.

Il presidente CARELLA si dichiara favorevole alla proposta avanzata nella seduta di ieri dal senatore Lavagnini, diretta a favorire una collaborazione intesa a modificare il decreto-legge in conversione nel senso di salvaguardarne le parti più urgenti e non controverse, senza compromettere ovviamente la possibilità di tentare, in sede di legislazione ordinaria, una sistemazione più ampia della materia delle tossicodipendenze.

A tal fine egli ritiene che i rappresentanti di tutti i Gruppi potrebbero tentare di elaborare un emendamento diretto a sopprimere le parti controverse, presentandolo insieme quale manifestazione di positiva volontà politica della Commissione. In questo modo sarà possibile, dando per scontato che lo scarso tempo disponibile non consentirà di convertire il decreto-legge nei tempi costituzionali, che il Governo recepisca, in sede di approvazione di un successivo provvedimento d'urgenza, le indicazioni provenienti dalla Commissione.

Concorda il relatore VALLETTA, il quale sottolinea comunque l'opportunità di impedire che entri a regime una norma, quale quella derivante dalla modifica del comma 3 dell'articolo 1, introdotta dalla Camera dei deputati, che, limitando il numero dei soggetti autorizzati ad operare con il metadone, costituisce un obiettivo ostacolo all'uso di tale protocollo terapeutico, che, allo stato, è l'unico che abbia superato quella fase di sperimentazione nella quale si trovano tuttora altri metodi, pure di estremo interesse, come l'UROD o il cosiddetto programma di Canberra.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI sottolinea la necessità di garantire l'utilizzazione degli stanziamenti relativi al 1994 e al 1995 del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Ella manifesta poi apprezzamento per l'orientamento emerso in Commissione di cui si farà interprete presso il Ministro per gli affari sociali.

Il presidente CARELLA invita quindi i Gruppi presenti in Commissione a esprimersi circa la sua proposta di elaborare un emendamento comune.

Concorda il senatore MARTELLI.

Il senatore NAPOLI ritiene che, anche in vista delle prossime riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza mondiale per la lotta alla droga, sarebbe opportuno sentire le regioni.

I senatori TOMASSINI, DANIELE GALDI, PAPINI, LAVAGNINI e BRUNI concordano con la proposta del Presidente.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è quindi fissato per lunedì 29 luglio 1996 alle ore 12.

La seduta termina alle ore 16,45.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1996

3^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(827) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative, effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

(943) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 12^a Commissione:

(974) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole.